RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

AI SENSI DELL' ART. 123BIS DEL D. LGS. 58/1998

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PARTE 2

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2009

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 8 MARZO 2010



INDICE	Glossario	74
	Sezione I	75
	1. Profilo dell'emittente	75
	1.1 Organizzazione della società	75
	Sezione II	77
	1. Informazioni sugli assetti proprietari	
	(ex art. 123-bis del TUF) alla data del 4 marzo 2010	77
	1.1 Struttura del Capitale Sociale	
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera A), TUF)	77
	1.2 Restrizioni al trasferimento di titoli	
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera B), TUF)	77
	1.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale sociale	
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera C), TUF)	77
	1.4 Titoli che conferiscono diritti speciali	
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera D), TUF)	78
	1.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti:	
	meccanismo di esercizio dei diritti di voto	
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera E), TUF)	78
	1.6 Restrizioni al diritto di voto	
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera F), TUF)	78
	1.7 Accordi tra azionisti	70
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera G), TUF)	78
	1.8 clausole di change of control	70
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera H), TUF)	78
	1.9 Indennità degli amministratori in caso	
	di dimissioni, licenziamento o cessazione	
	del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123 bis comma 1, lettera I), TUF)	78
	1.10 nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche	10
	statutarie ((ex art. 123 bis comma 1, lettera l), TUF)	78
	1.11 Deleghe ad aumentare il capitale sociale	10
	e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie	
	(ex art. 123 bis comma 1, lettera M), TUF)	79
	1.12 Attività di direzione e coordinamento	• -
	(ex art. 2497 e ss. cod. civ.)	80
	Sezione III	81
	1. Attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina	
	(ex art. 123 bis, comma 2, lettera A), Tuf)	81
	2. Consiglio di Amministrazione	81
	2.1 Nomina e sostituzione del consiglio di amministrazione	
	(ex art. 123 bis, comma 1, lettera L),TUF)	81
	2.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione	
	(ex art. 123 bis, comma 1, lettera D),TUF)	83
	2.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione	
	(ex art. 123 bis, comma 2, lettera D)	86
	2.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	88
	3. Organi delegati	90



3.1 Amministratore delegato	90	
3.2 Presidente del consiglio di amministrazione	92	
3.3 Informativa al consiglio	93	
3.4 Altri consiglieri esecutivi	93	
3.5 Amministratori non esecutivi ed indipendenti	93	
3.6 Lead independent director	95	
4. Trattamento delle informazioni societarie	95	
4.1 Trattamento delle informazioni riservate	95	
4.2 Internal dealing	96	
5. Comitati consiliari	97	
5.1 Comitato per il controllo interno	97	
5.2 Comitato per le remunerazioni	99	
6. Remunerazione degli amministratori	101	
7. Sistema di controllo interno	102	
7.1 Caratteristiche del sistema		
di Controllo interno	102	
7.2 Principali caratteristiche dei sistemi di		
Gestione dei rischi e di controllo interno		
in relazione al processo di informativa finanziaria		
(ex art.123-bis, comma 2, lettera B), TUF)	105	
7.2.1 Premessa	105	
7.2.2 Principali caratteristiche del sistema di		
gestione dei rischi e di controllo interno esistenti		
in relazione al processo di informativa finanziaria	106	
7.3 Modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001	108	
7.4 Società di revisione		
7.5 Dirigente preposto alla redazione dei		
documenti contabili societari	109	
8. Interessi degli amministratori		
ed operazioni con parti correlate	110	
8.1 Operazioni con parti correlate	110	
8.2 Obbligazioni degli esponenti aziendali		
ex art.136 del TUB	112	
9. Collegio sindacale	112	
9.1 Nomina dei sindaci	112	
9.2 Il collegio sindacale	114	
10. Rapporti con gli azionisti		
11. Assemblee		
(ex art. 123 bis, comma 2, lettera C), TUF)	116	
11.1 Funzionamento dell'assemblea		
11.2 Regolamento dell'assemblea		
Allegato 1: Struttura del consiglio		
di Amministrazione e dei comitati		
Allegato 2: Struttura del collegio sindacale		
Allegato 3: Altre previsioni del codice di autodisciplina		



Glossario

Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal

Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Cod. civ.: il codice civile.

Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e

gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. **Regolamento Emittenti Consob**: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione

n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti .

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Relazione: la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell' art. 123 bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

TUB: il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Per una più agevole lettura, si segnala che la Relazione è così strutturata:

- in una prima sezione, sono stati raccolti alcuni dati di sintesi in merito agli obiettivi e all'organizzazione della Società;
- la seconda sezione contiene le informazioni sugli assetti proprietari richieste dall'art. 123-bis del TUF;
- la terza sezione contiene informazioni più puntuali in ordine alla predisposizione nonché al concreto funzionamento delle strutture e degli istituti contemplati dal Codice.

Le informazioni contenute nella presente Relazione, ove non diversamente specificato, sono riferite alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società (8 marzo 2010).



SEZIONE I

1. Profilo dell'emittente

1.1 Organizzazione della Società

Come noto un corretto sistema di corporate governance si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e dell'Alta Direzione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l'efficienza del proprio sistema di controllo interno.

In quanto società per azioni soggetta alla legge italiana e banca soggetta alla disciplina del TUB, il sistema di governo di Banca Generali è fortemente imperniato su tali assunti.

In tale contesto infatti, in un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario e al fine di assicurare una "sana e prudente gestione" (art. 56 del TUB), la Banca d'Italia con il Provvedimento n. 264010 del 4 marzo del 2008 "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", ha delineato un quadro normativo che attribuisce all'organizzazione un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Banca Generali, nell'adeguare la propria struttura organizzativa a tale mutato quadro normativo, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: (i) chiara distinzione delle funzioni e delle responsabilità; (ii) appropriato bilanciamento dei poteri; (iii) equilibrata composizione degli organi; (iv) sistema dei controlli integrato ed efficace; (v) presidio di tutti i rischi aziendali; (vi) meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo; (vii) adeguatezza dei flussi informativi.

La struttura aziendale di Banca Generali consta dei seguenti principali organi sociali:

- A. Consiglio di Amministrazione;
- B. Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- C. Amministratore Delegato
- D. Comitato per le Remunerazioni;
- E. Comitato per il Controllo Interno;
- F. Assemblea dei Soci;
- G. Collegio sindacale.

Devono altresì considerarsi organi sociali la Direzione Generale ed i soggetti forniti della rappresentanza legale, nei termini sanciti dallo Statuto sociale.

La struttura organizzativa della Società è strutturata secondo il modello d*i governance* tradizionale. Il Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica dell'impresa.

Il Consiglio è nominato dall' Assemblea per un periodo massimo di tre esercizi. Tra i suoi componenti, esso elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone le competenze. Il Consiglio può altresì nominare un Direttore Generale e uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali, che congiuntamente formano la Direzione Generale.

La funzione di gestione dell'impresa compete all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale.

I Comitati nominati hanno funzioni prettamente consultive e propositive.

Compito del Comitato per le Remunerazioni è infatti quello di esprime pareri e formulare al Consiglio di Amministrazione proposte non vincolanti in merito al trattamento economico spettante a coloro i quali ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché di valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Comitato per il Controllo Interno è invece l'organo preposto ad assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, ad esprimersi sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ed a valutare il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità tra le società del gruppo; ad esprimere inoltre il proprio



parere sul piano di lavoro della società di revisione e a vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile.

L'Assemblea dei soci ("Assemblea") è l'organo che, con le proprie deliberazioni, esprime la volontà degli azionisti. Le deliberazioni adottate in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi, è l'organo cui compete la funzione di controllo. Ad esso non sono demandate le funzioni relative al controllo contabile, le quali spettano invece ad una Società di Revisione iscritta nello speciale albo istituito dalla Consob. La Società di Revisione è tenuta ad accertare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Verifica altresì l'effettiva corrispondenza dei dati esposti nel bilancio d'esercizio e consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dei documenti contabili alle norme che li disciplinano.

Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

Lo Statuto sociale è disponibile presso la sede sociale della Società e consultabile nella sezione del sito Internet della Società (www.bancagenerali.com) denominata "Corporate Governance – Sistema di Corporate Governance".



SEZIONE II

1. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis del TUF) alla data del 4 marzo 2010

1.1 Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Generali, come rappresentato nella sottostante tabella, ammonta ad Euro 111.313.176,00 ed è rappresentato da n. 111.313.176 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

	N° azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato (indicare i mercati)	Diritti e obblighi
			Quotato su MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA	Tutti i diritti previsti dal cod. civ. e dallo statuto
Azioni ordinarie	111.313.176	100	- segmento STAR	sociale

Banca Generali detiene n. 459.667 azioni proprie acquisite al fine di dare esecuzione ai Piani di Stock Granting e Stock Option deliberati. Relativamente a tali azioni il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del cod. civ.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 5.565.660,00 a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." e del "Piano di stock option per dipendenti di Banca Generali S.p.A.". Per maggiori informazioni relativamente a detti piani di incentivazione a base azionaria si rinvia alla parte I della Nota Integrativa al bilancio di Banca Generali relativo all'esercizio 2009 e al Comunicato Stampa di data 17 settembre 2007, redatto ai sensi della deliberazione CONSOB del 3 maggio 2007, numero 15915, in materia di attribuzione di strumenti finanziari ad esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, in virtù dei Piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1° settembre 2007, consultabile nella sezione del sito Internet della Società (www.bancagenerali.com) denominata "Investor Relations" – "Comunicati Finanziari"

1.2 Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123 bis comma 1, lettera b), TUF)

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in merito alla partecipazione al capitale sociale di una banca, non risultano altre restrizioni al trasferimento delle azioni della Società diverse da quanto sotto indicato e relative a:

-quanto previsto dal Regolamemto del Piano di stock granting riservato a determinati promotori finanziari, che prevede che qualora il beneficiario dell'assegnazione delle azioni intenda vendere tutte o parte delle azioni attribuite, deve preventivamente interpellare Banca Generali, che ha la facoltà di indicare un terzo acquirente a parità di condizioni e a prezzo di mercato.

1.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale sociale (ex art. 123 bis comma 1, lettera c), TUF)

Le azioni della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. di Milano.

Gli azionisti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci e delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge alla data del 4 marzo 2010, detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale con diritto di voto, direttamente e/o indirettamente, anche per il tramite di interposte persone, fiduciari e società controllate, sono indicati nella tabella che segue:



Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Assicurazioni Generali SpA	Assicurazioni Generali SpA	62,304	62,304
Assicurazioni Generali SpA	attraverso la controllata		
	INA Assitalia S.p.A.	1,034	1,034
Assicurazioni Generali SpA	attraverso la controllata		
	Alleanza Toro S.p.A.	2,124	2,124
Assicurazioni Generali SpA	Totale diretto ed indiretto	65,462	65,462
Egerton Capital	Egerton Capital	2,040	2,040

1.4 Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis comma 1, lettera d), TUF) Non risultano emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

1.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123 bis comma 1, lettera e), TUF)

Non risultano meccanismi particolari di esercizio dei diritti di voto per le azioni detenute dai dipendenti per effetto dei Piani di Stock Option o di Stock Granting in essere.

1.6 Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis comma 1, lettera f), TUF)

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale e dell'art. 23 del regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, possono partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di convocazione.

Inoltre, con riferimento alla situazione di partecipazione al capitale sociale alla data del 4 marzo 2010 risulta quanto segue:

- Banca Generali S.p.A. detiene n. 459.667 azioni proprie acquisite al fine di dare esecuzione ai Piani di Stock Granting e Stock Option deliberati. Relativamente a tali azioni il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del cod. civ..

1.7 Accordi tra azionisti (ex art. 123 bis comma 1, lettera g), TUF)

Non risulta alla Società l'esistenza di patti tra gli azionisti rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

1.8 Clausole di change of control (ex art. 123 bis comma 1, lettera h), TUF)

Non risultano stipulati accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.

1.9 Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123 bis comma 1, lettera i), TUF)

E' previsto l'accantonamento a favore dell'Amministratore Delegato a titolo di indennità di fine mandato di un importo pari ad Euro 175.000,00 annui (corrispondente al 25% del compenso dallo stesso percepito), da versarsi quale premio di una polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario diretto l'Amministratore Delegato. In caso di risoluzione del rapporto (non dovuta a sue dimissioni o a giusta causa a lui imputabile) antecedente la scadenza del termine pattuito gli sarà riconosciuta un'indennità attualmente pari ad una annualità del compenso fisso.

Non risultano stipulati tra l'Emittente e gli amministratori altri accordi che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.



1.10 Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie ((ex art. 123 bis comma 1, lettera I), TUF)

Per quanto riguarda la nomina e la sostituzione degli amministratori, nonché la disciplina delle modifiche statutarie si rinvia a quanto indicato nella Sezione III Capitolo 2 – Consiglio di Amministrazione – paragrafo 2.1 della presente Relazione.

1.11 Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123 bis comma 1, lettera m), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ..

L'Assemblea ordinaria degli azionisti del 18 luglio 2006, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, ha autorizzato - ai fini dell'attuazione di un piano di stock grant a favore dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2006, e da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di un massimo di 667.880 azioni ordinarie di Banca Generali, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna - l'acquisto da parte di Banca Generali di 667.800 azioni ordinarie emesse da Banca Generali S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, in conformità al disposto dell' articolo 2357 del Codice Civile, ai fini dell'attuazione del citato piano ed ai seguenti termini e condizioni:

- a) nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, alla condizione che il prezzo unitario per azione ordinaria sia compreso tra un prezzo minimo di acquisto non inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00 ed un prezzo massimo di acquisto non superiore ad Euro 17,20;
- b) entro il termine tassativo di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare;
- c) venga costituita a norma dell'articolo 2357 ter del Codice Civile la corrispondente riserva indisponibile;
- d) qualora l'acquisto di azioni proprie avvenga successivamente alla quotazione delle azioni Banca Generali sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le operazioni siano effettuate, ai sensi dell' articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell'articolo 144 bis comma 1 lettere b) e c) del Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto gli acquisti possono essere effettuati esclusivamente, ed anche in più volte, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

La medesima Assemblea ha altresì autorizzato la Società, ai sensi dell'articolo 2357 ter del Codice Civile, ad assegnare gratuitamente all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale le suddette azioni, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte di cui al Regolamento del Piano di stock grant approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006. Alla data del 31 dicembre 2009 il numero di azioni proprie in portafoglio della Società, per effetto della suddetta delibera, è di 389.596.

Inoltre l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2008, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, ha autorizzato - al fine di poter dare compiuta attuazione al Piano di stock granting deliberato dall'incorporata Prime Consult SIM a favore di manager e promotori finanziari facenti parte della propria rete distributiva - ed in cui la Società è subentrata per effetto dell'incorporazione stessa - e da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita ed in tre tranche di un massimo di 1.397.532 azioni ordinarie di Banca Generali, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna - l'acquisto da parte di Banca Generali di 197.532 azioni ordinarie (pari alla differenza tra il numero di azioni proprie già detenute per lo scopo e quelle ancora necessarie per completare l'assegnazione gratuita ai sensi del citato Piano di stock granting) del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, in conformità al disposto dell' articolo 2357 del Codice Civile, ai fini dell'attuazione del citato piano ed ai seguenti termini e condizioni:

a) nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio



regolarmente approvato, alla condizione che il prezzo unitario per azione ordinaria sia compreso tra un prezzo minimo di acquisto non inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00 ed un prezzo massimo di acquisto non superiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;

- b) entro il termine tassativo di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare;
- c) venga costituita a norma dell'articolo 2357 ter del Codice Civile la corrispondente riserva indisponibile;
- d) le operazioni di acquisto vengano effettuate, ai sensi degli articoli 132 TUF e dell'articolo 144 bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. La medesima Assemblea ha altresì autorizzato la Società, ai sensi dell'articolo 2357 ter del Codice Civile, ad assegnare gratuitamente ai beneficiari del citato Piano le suddette azioni, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte di cui al Regolamento del Piano di stock grant citato. Alla data del 31 dicembre 2009 il numero di azioni proprie in portafoglio della Società, per effetto della suddetta delibera, è di 10.071.

1.12 Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. Cod. civ.)

Banca Generali fa parte del Gruppo Generali.

La capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. è il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 e seguenti del Codice Civile. L'esercizio di tale attività da parte di Assicurazioni Generali si realizza, tra l'altro, tramite la formulazione di proposte all'Assemblea dei soci di Banca Generali, per la nomina di alcuni componenti da eleggere nel Consiglio di amministrazione della stessa; la fissazione di direttive in merito alla composizione degli organi amministrativi della Società e delle sue controllate; la determinazione delle modalità e delle tempistiche per la redazione del budget e in generale del piano industriale del Gruppo Generali; la fissazione di direttive e la formulazione di istruzioni per la comunicazione delle informazioni gestionali e contabili, al fine di assicurare la coerenza, la tempistività e la correttezza dell'informativa nell'ambito del Gruppo Generali; la formulazione di direttive in relazione alle operazioni con parti correlate, ovvero atipiche e/o inusuali, le quali prevedono che alcune specifiche categorie di operazioni siano sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.



SEZIONE III

1. Attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina (ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF)

Banca Generali S.p.A. (la "Società") è stata ammessa alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di novembre 2006 ed ha in tale occasione aderito al Codice¹, ritenendo che l'allineamento della propria corporate governance (per tale intendendosi il sistema di regole, principi e procedure in cui si sostanzia il sistema di gestione e controllo di una società) alla best practice internazionale di governo societario cui il Codice è ispirato costituisca presupposto fondamentale per la realizzazione degli obbiettivi della Società. Detti obbiettivi consistono infatti, non soltanto nella massimizzazione del valore per gli azionisti e nella soddisfazione della clientela, bensì anche nella ricerca dell'eccellenza sotto il profilo della trasparenza delle scelte gestionali, dell'efficienza dei sistemi di controllo interno e della correttezza e del rigore nelle operazioni con parti correlate, infragruppo e/o in potenziale conflitto di interessi, nonché nella salvaguardia della professionalità, della correttezza e del rispetto, quali principi fondamentali nei rapporti con gli azionisti, la clientela ed in generale tutti gli interlocutori della Società. La Società è infatti consapevole che la capacità di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci rappresenta un elemento indispensabile per rafforzare la percezione di affidabilità delle imprese. A tale fine la Società ha altresì aderito al Codice Etico del Gruppo Generali, in cui sono contenuti i principi etici considerati fondamentali ed irrinunciabili per l'intero Gruppo (il "Codice Etico")², come, fra gli altri, la professionalità e la valorizzazione delle risorse umane, la protezione della salute, la libera concorrenza, la trasparenza e la correttezza dell'informazione.

Il Codice è accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

2. Consiglio di Amministrazione

2.1 Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

Gli Amministartori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo e ciò anche, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla Società, in termini di indipendenza. Si ricorda in proposito che il TUB stabilisce precisi requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori di una banca.

In particolare i Consiglieri della Società – essendo quest'ultima una banca italiana – in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161) sono stati scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni

 $^{^{\}rm 1)}\,{\rm Nell'edizione}$ da ultimo rivisitata nel marzo 2006.

²⁾ Copia del Codice Etico è diponbile sul sito www.bancagenerali.com, sezione "Corporate Governance" - Sistema di Corporate Governance - Politiche di governance".



comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate deve essere di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, i membri del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente. Attualmente tale percentuale è pari al 2,5%, come determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti. Il meccanismo di nomina tramite il c.d. voto di lista garantisce trasparenza nonché tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Ciascun azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora sia il Consiglio di Amministrazione uscente a presentare una propria lista, la stessa deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista; la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) ha diritto di votare una sola lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti



consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea - con arrotondamento, in caso di numero frazionario - all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

Il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto ad istituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, non ravvisandone allo stato la necessità. Tale scelta è stata dettata dalla circostanza che le disposizioni regolamentari vigenti e applicabili e le previsioni dello Statuto Sociale - quali, in particolare, il meccanismo di nomina mediante il voto di lista - attribuiscono trasparenza alla procedura di selezione ed indicazione dei candidati.

Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di Legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato dall'articolo 15 dello Statuto. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Segretario, scelto tra persone anche estranee al Consiglio.

Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto Sociale si applicano le regole previste dalla vigente normativa.

2.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera d), TUF) L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 21 aprile 2009, ha fissato in 10 il numero dei componenti il

L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 21 aprile 2009, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla nomina del Consiglio stesso con il meccanismo del voto di lista.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011. La tabella allegata sub 1 riporta i membri del Consiglio di Amministrazione, la carica ricoperta alla data del 31 dicembre 2009 ed altre informazioni in merito agli stessi e alla partecipazione alle riunioni del Consiglio e dei Comitati istituiti.

Tutti gli Amministratori sono stati tratti all'unanimità dall'unica lista di presentata, in occasione



dell'Assemblea di rinnovo del Consiglio, dall'azionista di controllo Assicurazioni Generali S.p.A.. La lista conteneva i medesimi 10 candidati eletti.

Tutti gli amministratori della Società conoscono i compiti e la responsabilità della carica e partecipano ad iniziative volte ad accrescere la propria conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento affinché possano svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Si riporta, di seguito, una sintetica informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei Consiglieri, dando evidenza, come raccomandato dal paragrafo 1.C.2 del Codice, alle cariche da questi ultimi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, diverse da quelle ricoperte in società del Gruppo di appartenenza.

Giovanni Perissinotto. Nato a Conselice (RA), il 6 dicembre 1953, si è laureato in Economia presso l'Università di Trieste nel 1977. Dottore Commercialista dal 1978, entra a far parte del Gruppo Generali nel 1980, lavorando presso le filiali estere di Bruxelles, prima, e successivamente di New York, dove assume il ruolo di Direttore Finanziario. Dal 1988 entra a far parte della Direzione Centrale del Gruppo, a Trieste, rivestendo importanti incarichi operativi in vari settori (Segreteria Amministrativa, Affari Generali, Amministrazione e Finanza) con qualifica dirigenziale. Nel 1998 diviene Direttore Generale di Assicurazioni Generali, e dal 2001 assume la carica di Amministratore Delegato. Attualmente è Presidente o membro del consiglio di amministrazione di diverse società del Gruppo Generali, nonché di altre società esterne a tale Gruppo come di seguito indicato.

Pirelli & C. S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Amministratore non esecutivo

Giorgio Angelo Girelli. Nato a Milano il 26 luglio 1959, si laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1983. Sviluppa la propria carriera professionale in società di consulenza quali Arthur Young & Co. e Roland Berger & Partner Inc, dove assume la carica di Partner. Nel 2000 entra a far parte del Gruppo Banca Generali, assumendo la carica di Amministratore Delegato di Banca Generali. E' inoltre consigliere di altre società del Gruppo (BG SGR, BG Fiduciaria, Generali Fund Management) e di società del Gruppo Generali.

Paolo Baessato. Nato a Venezia il 24 luglio 1951, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Ferrara nel 1976 e consegue un Master in Direzione Aziendale presso la SDA Luigi Bocconi di Milano nel 1980, specializzandosi poi in Finanza e Credito Internazionali presso il medesimo ateneo. Dopo aver maturato esperienze professionali presso alcune filiali estere del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (Argentina e Brasile), entra nella Direzione Centrale di tale istituto bancario in qualità di Responsabile del Servizio Rischi Controllati. Quindi sviluppa la propria carriera professionale all'interno del Gruppo Intesa, arrivando a rivestire il ruolo di Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza. E' attualmente membro dei consigli di amministrazione di numerose società del settore creditizio e finanziario, come di seguito indicato.

atore non esecutivo atore non esecutivo atore non esecutivo
atore non esecutivo
atore non escentivo
atore non esecutivo
_



Amerigo Borrini. Nato a Trieste il 6 agosto 1948, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste nel 1972. E' promotore finanziario regolarmente iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, nonché membro dell'AIMR e dell'AIAF. Attualmente ricopre l'incarico di Direttore Responsabile del Servizio Finanza di Assicurazioni Generali, società in cui è entrato nel 1967 ed in cui ha sviluppato la propria carriera professionale dapprima come analista finanziario e poi come gestore di portafogli azionari, per divenire successivamente membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società del Gruppo Generali. E' anche membro dei consigli di amministrazione di altre società, come di seguito indicato.

Premuda S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Autovie Venete	Amministratore non esecutivo
Perseo S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Net Engineering International S.r.I.	Amministratore non esecutivo
Graafschap Holland N.V. Diemen	Amministratore non esecutivo
Transocean Holding Corporation (USA)	Amministratore non esecutivo

<u>Fabio Buscarini.</u> Nato ad Ancona il 6 febbraio 1948, si laurea in Sociologia presso l'Università di Trento nel 1975. Nel 1969 entra a far parte di Assicurazioni Generali, con funzione di Ispettore; dal 1990 è Agente Assicurativo di Assicurazioni Generali per la zona di Ancona, e dal 2002 al 2004 riveste la carica di Direttore Centrale, arrivando successivamente a ricoprire il ruolo di Direttore Generale. Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di INA Assitalia S.p.A.. Ricopre inoltre importanti cariche sociali in diverse società del Gruppo Generali ed in altre società come di seguito indicato.

Cartiere Burgo Group S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Impre Finanziaria d'Impresa S.p.A.	Vice Presidente

Andrea de Vido. Nato a Treviso il 13 novembre 1955, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia nel 1978. Dopo aver maturato esperienze professionali all'estero (Stoccolma, New York) in primarie società di consulenza finanziaria (Scandinavian Institute for Administrative Research) ed istituti di credito (Bank of America), fonda nel 1980 Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.. Tale società, di cui è CEO dal 1982, è attiva nei settori della finanza strutturata, del corporate finance, dell'asset management e del M&A. Riveste inoltre ruoli di amministrazione in altre società, come di seguito indicato.

Abbacus Commerciale Finanziaria S.p.A.	Amministratore esecutivo
Agorà Investimenti S.r.I.	Presidente e Amministratore esecutivo
Agenzia Italia S.p.A	Amministratore esecutivo
Banca Credinvest S.A.	Presidente
Cadorfin S.r.I	Amministratore unico
David S.p.A.	Amministatore unico
Eurholding S.p.A	Presidente e Amministratore esecutivo
Ferak S.p.A	Amministratore esecutivo
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.	Amministratore esecutivo
Finanziaria Internazionale	
Alternative Investment SGR S.p.A.	Presidente e Amministratore esecutivo
Finanziaria Internazionale	
Securitisation Group S.p.A.	Presidente e Amministratore esecutivo
Finleasing S.r.l	Amministratore unico
Finitalia Investimenti S.r.I	Amministratore unico
Finvest Fiduciaria S.p.A.	Presidente e Amministatore esecutivo
Finint Finanziaria S.r.I.	Amministratore unico
Finint Partecipazioni S.r.I.	Amministratore unico
Gabetti Property Solutions S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Garbuio Immobiliare S.r.I	Presidente



Garbuio S.p.A	Presidente
Matala Investimenti S.r.I	Amministratore unico
Medcentro S.p.A.	Amministratore unico
Marco Polo Holding S.r.I	Presidente e Amministratore esecutivo
Rete S.p.A.	Presidente e Amministratore esecutivo
Securitisations Services S.p.A.	Presidente e Amministratore esecutivo
Sipi Investimenti S.p.A.	Presidente e Amministratore esecutivo
Sviluppo Industrial Parks S.r.I.	Presidente e Amministratore esecutivo
Thesee Limited	Amministratore non esecutivo
Urvait Service S.r.I.	Amministratore unico
Networking European Infrastructures Partners	
NEIP II S.A., SICAR	Presidente e Amministratore non esecutivo

Attilio Leonardo Lentati. Nato a Milano il 26 marzo 1937, si laurea in economia e commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. In passato ha ricoperto, tra l'altro, la carica di Direttore Generale prima e Amministratore Delegato poi presso RAS S.p.A, attualmente ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione in altre società come di seguito indicato.

Sofipa SGR S.p.A. – Gruppo Bancario UniCredit	Vice Presidente
I-Faber S.p.A. – Gruppo Unicredit	Presidente

Angelo Miglietta. Nato a Casale Monferrato (AL) il 21 ottobre 1961, si laurea in Economia Aziendale con indirizzo Finanza Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano. E' attualmente Professore ordinario di economia aziendale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino; Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, Consulente tecnico del Tribunale di Milano è membro dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo come di seguito indicato.

Esprinet S.p.A.	Amministratore non esecutivo
S.I.P.A S.p.A	Amministratore non esecutivo
Nuova Tagliamento S.p.A	Amministratore non esecutivo
Intercontabile Srl	Presidente
Realty Vailog S.p.A	Amministratore non esecutivo
F21 SGR S.p.A	Amministratore non esecutivo
BLMP Srl	Presidente
SOIMFI SrI	Sindaco effettivo
Astor Finanziaria Mobiliare Srl	Sindaco effettivo
Valtidone S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale
Finwire S.r.I.	Sindaco Supplente
Ponte S.p.A.	Sindaco effettivo
Cogetech S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
E.ON Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
E. ON Energia S.p.A.	Sindaco effettivo
Cogemat S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Sisal S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FBH S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
BSL S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Atlantia S.p.A.	Sindaco effettivo



Aldo Minucci. Nato a Reggio Calabria il 4 luglio 1946, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1970. Entra a far parte di Assicurazioni Generali nel 1971, lavorando nel Servizio Consulenza Fiscale, di cui diviene Dirigente Responsabile nel 1983. Sviluppa quindi la propria carriera professionale in tale società, sino a divenire Vicedirettore Generale, incarico che attualmente ricopre. E' inoltre membro dei consigli di amministrazione di altre società, come di seguito indicato.

Acegas – APS S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Gemina S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Aeroporti di Roma S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Intesa Previdenza SIM S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Intesa Vita S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Telecom Italia S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Telco S.p.A	Presidente

Ettore Riello. Nato a Forte dei Marmi (LU) il 1° aprile 1956, si è laureato ventitreenne in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel marzo del 2000 conquista l'intero Gruppo familiare grazie all'alleanza con il Fondo d'investimento Americano Carlyle; il successivo riassetto organizzativo del Gruppo porta alla nascita di una unica società, la Riello S.p.A., in cui Ettore Riello ricopre dal 2000 la carica di Presidente. Attualmente è membro dei consigli di amministrazione di alcune società come di seguito indicato.

Riello S.p.A.	Presidente del Consiglio
	di Amministrazione e Consigliere Delegato
Riello Group S.p.A.	Presidente del Consiglio
	di Amministrazione e Amministratore Delegato
Riello International S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Palladio Finanziaria S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Maglificio Miles S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Fit Service S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Verona Fiere	Presidente e Amministratore esecutivo

Segretario del Consiglio di Amministrazione è Cristina Rustignoli, Responsabile della Direzione Legale e Compliance della Società.

Il "Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A." (il "Regolamento del CdA"), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 febbraio 2007 e intregrato e novellato dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2009, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.3 del Codice e dall'articolo 15 comma 3 dello Statuto Sociale, indica il numero di incarichi di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Tali indicazioni sono sintetizzate nella tabella che segue:

	Società quotate		Società finanziarie,			Società di grandi			
				band	carie o assicura	ative		dimensioni(3)	
	cariche	di cui come		cariche	di cui come		cariche	di cui come	
	totali di	amm.re		totali di	amm.re		totali di	amm.re	
	amm.re	esecutivo	Sindaco	amm.re	esecutivo	Sindaco	amm.re	esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutiv	vi 5	0	0	5	0	0	5	0	0
Amm.ri									
non esecutivi	7	2	2	7	2	2	7	2	2

 $^{^{3)}}$ Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno



Il Regolamento del CdA prevede inoltre che nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tenga conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica (art. 5.4 del Regolamento). Nella tabella di cui all'Allegato 1 sono indicati anche il numero di incarichi nelle predette società ricoperto da ciascun consigliere sulla base dei criteri indicati nel Regolamento del CdA.

2.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d)

Il ruolo centrale nel sistema di governo della Società è attribuito al Consiglio di Amministrazione che, come detto, è composto da 10 membri.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua funzione di supervisione strategica, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio ha altresì competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, di indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo. In conformità al paragrafo 1.C. 1, lett. a), b) ed f) del Codice, l'articolo 18 dello Statuto Sociale riserva al Consiglio le decisioni di maggior rilievo per la vita della Società e del gruppo, tra cui, in particolare, la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate; la determinazione dell'assetto organizzativo generale della Società, l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, nonché la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

In particolare, lo Statuto Sociale stabilisce la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione – fatta salva la disciplina relativa ai casi di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 18 dello Statuto Sociale - nelle decisioni concernenti: a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate; b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo; c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna; d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità; e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili; f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente; g) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche; h) l'approvazione della struttura organizzativa e le modifiche dei regolamenti interni e delle policy; i) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni aziendali abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento; l) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo; m) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società; n) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate



governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà; p) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo.

Sono infine riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare applicabile alle società che svolgono servizi di investimento, è riservato altresì al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonchè le procedure aziendali idonei a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale oltre ad una sana e prudente gestione. A tal fine è il Consiglio di Amministrazione l'organo preposto a: (i) individuare gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio della Società, a definire le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; a verificarne periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale; (ii) assicurare che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo; (iii) con riferimento al processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adeguacy Assessment Process) a definire ed approvare le linee generali del processo, assicurandone un tempestivo adeguamento secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Inoltre, il Regolamento del CdA dispone, inter alia:

- che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. b) del Codice, il Consiglio sia tenuto a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate, tenuto conto delle informazioni ricevute dai competenti organi sociali (art. 8.3 del Regolamento del CdA). A tal proposito il Consiglio delibera periodicamente in merito alla struttura organizzativa della Società e verifica periodicamente i presidi atti a garantire la correttezza e l'efficacia del sistema amministrativo e contabile. Parimenti definisce le linee guida dell'assetto organizzativo ed amministrativo delle società controllate;
- ii) che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. b) del Codice, il Consiglio debba valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno. A tal proposito il Consiglio verifica periodicamente che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni aziendali di controllo siano autonome all'interno della struttura organizzativa e dispongano di adeguate risorse per un corretto funzionamento (art. 8.3 del Regolamento del CdA); inoltre il Consiglio ha approvato la policy in materia di conflitti di interessi del gruppo bancario, stabilendo le principali misure di gestione dei conflitti stessi;
- iii) che il Consiglio di Amministrazione debba valutare il generale andamento della gestione, dedicando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C. 1, lett. e), del Codice (art. 8.3 del Regolamento del CdA). A tal proposito il Consiglio verifica periodicamente l'andamento della gestione della società e del gruppo, confrontando i risultati conseguiti con le previsioni di budget ed analizzando gli eventuali scostamenti:
- iv) che il Consiglio della Società, quale capogruppo del Gruppo Bancario, assume anche le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. A tal proposito il Consiglio ha approvato anche un apposito Regolamento di Gruppo in cui sono definite le linee guida di interazione tra le società del gruppo ed i flussi informativi tra le stesse attuati.

L'articolo 18 dello Statuto Sociale, in conformità al paragrafo 1.C. 1, lett. c), del Codice stabilisce inoltre la facoltà del Consiglio di conferire deleghe, stabilendo l'obbligo, anche in capo agli organi delegati, di informare con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di



Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate da Banca Generali e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito.

2.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 17 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca - di regola - con cadenza mensile.

Come detto, in data 16 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Regolamento del CdA, allo scopo di conformare le regole di funzionamento di detto organo ai principi sanciti dal Codice e alle nuove istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Detto regolamento (modificato nella seduta consiliare del 24 giugno 2009 proprio al fine di adeguarlo al predetto provvedmento dell'organo di vigilanza) dispone, *inter alia*:

- (i) che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.2 del Codice, l'accettazione della carica di consigliere richieda una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché di altre attività professionali svolte dall'interessato (art. 5.2 del Regolamento del CdA);
- (ii) che, al fine di garantire che gli Amministratori deliberino con cognizione di causa, sia compito del Presidente curare che adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna adunanza vengano fornite con congruo preavviso a tutti i consiglieri (art. 4.3 del Regolamento del CdA);
- (iii) che, anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate da un soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento ovvero da soggetti che eventualmente partecipano ad un patto di sindacato, ciascun Amministratore sia tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare quale obiettivo prioritario alla creazione di valore per tutti gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo (art. 7 del Regolamento del CdA);
- (iv) che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. g) del Codice, il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprima una valutazione sull'adeguatezza delle proprie dimensioni, sulla propria composizione, sul proprio funzionamento e su quelli dei Comitati consiliari, nonché sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento del CdA (art. 10 del medesimo).

In adempimento di tale disposizione e alle previsioni introdotte dal Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia di data 4 marzo 2008, nella seduta consiliare del 24 febbraio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Relazione di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A." (la "Relazione di Autovalutazione"), redatta tenuto conto degli esiti della consultazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutti gli Amministratori ai quali è stato richiesto, in maniera riservata e su base volontaria, di esprimersi in ordine ad una serie di temi inerenti la dimensione del Consiglio di Amministrazione, la sua composizione e funzionamento, nonchè la composizione ed il funzionamento dei Comitati consiliari, ed è pervenuto al seguente giudizio:

- " il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.,
- considerata, in primo luogo, la dimensione dell'organo amministrativo, che appare
 proporzionata all'entità ed all'importanza della società nonché coerente con la struttura anche
 di capogruppo della società stessa, dell'omonimo gruppo bancario, in quanto consente di
 gestire e monitorare adeguatamente l'andamento del Gruppo;
- considerata, in secondo luogo, la composizione del medesimo organo consiliare, che si stima congrua grazie alla presenza delle diversificate professionalità ivi rappresentate in quanto permette di affrontare con competenza ed autorevolezza le svariate materie che il Consiglio di



Amministrazione si trova di volta in volta ad affrontare ed assicura un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, nonché la prevalenza di Amministratori non esecutivi, che svolgono una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca, e l'adeguatezza del numero di Amministratori in possesso del requisito di indipendenza;

- considerato, l'efficiente funzionamento dell'organo amministrativo, disciplinato da un apposito Regolamento, oltreché, naturalmente, dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- valutati collegialmente gli esiti del questionario sottoposto individualmente, in via riservata, a ciascun componente il Consiglio;
- tenute presenti le considerazioni svolte dagli Amministratori indipendenti e dagli amministratori non esecutivi;

esprime un giudizio senza rilievi:

- sulle dimensioni e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., sugli organi da questo delegati, nonché sui Comitati Consiliari istituiti;
- sulla idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza;
- sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza regolare, di norma mensile in osservanza alle scadenze di legge e ad un calendario dei lavori, che viene definito annualmente. Nel corso dell'esercizio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali si è riunito 15 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora e 50 minuti a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Consiglio si riunisca 12 volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione, si sono tenute 3 sedute consiliari.

La tabella allegata sub 1 fornisce informazioni circa la partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle sedute consiliari tenutesi nel corso dell'esercizio 2009. I Consiglieri risultati assenti hanno fornito motivata giustificazione.

In aderenza a quanto previsto dal Regolamendo del Cda e allo scopo di incentivare meccanismi di circolazione delle informazioni tra gli Organi Sociali, ed all'interno degli stessi, idonei a realizzare obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il Consiglio ha approvato una apposita Circolare aziendale che disciplina i flussi informativi agli Organi Sociali. Detto documento formalizza la tempistica, le forme ed i contenuti dei flussi indirizzati a detti Organi, individuando i soggetti tenuti a fornire periodicamente e/o su specifica richiesta adeguata informativa. La formale regolamentazione della struttura dei flussi informativi (in particolare verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale) di fatto statuisce ufficialmente la consolidata reportistica, già in uso presso la Banca, che di norma si connota per sistematicità e ben definita articolazione per forme e contenuti, corrisponde alla necessità di una puntuale informativa al consesso amministrativo sull'esercizio dei poteri delegati ed è oggetto di costante revisione per necessità di adeguamento sia a fini normativi che per esigenze di ordine operativo. Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato preferibilmente mediante tempestiva messa a disposizione di documenti scritti, e segnatamente di relazioni, note illustrative, memoranda, presentazioni, report redatti da unità organizzative della Banca, altra documentazione, pubblica e non e documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione. Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all'occorrenza sostituite, dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dagli Amministratori Esecutivi o da esponenti del management della banca e/o del gruppo bancario in occasione delle riunioni consiliari, ovvero di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione della Banca. Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci riguarda principalmente, oltre agli argomenti riservati all'esame e/o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi di Legge e dello Statuto: (i) il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, con l'indicazione di eventuali scostamenti dalle previsioni formulate; (ii) l'attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti correlate e alle operazioni atipiche, inusuali o innovative ed i rispettivi rischi; (iii) il sistema di



controllo interno ed il livello e l'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti; (iv) ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci.

In aderenza ai compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto Sociale e dalla normativa di vigilanza che disciplina l'attività delle banche in Italia, il Consiglio di Amministrazione nel corso delle riunioni svolte ha, oltre a quanto previsto nei diversi capitoli della presente Relazione, tra l'altro: a) periodicamente deliberato in merito all'assetto organizzativo della Società e delle funzioni della stessa che prestano la loro attività per l'intero gruppo bancario di cui la Società è capogruppo;

- b) deliberato nella riunione dell'11 maggio 2009, con riferimento ad operazioni con parti correlate aventi un rilievo strategico, econonico e patrimoniale siginificativo, l'incorporazione della controllata Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali S.p.A con decorrenza 1° gennaio 2010, previo conferimento da parte di Banca BSI Italia S.p.A. a BG SGR S.p.A del ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di gestione di portafogli;
- c) deliberato in merito al sistema dei controlli interni della Società e delle altre entità facenti parte del gruppo bancario di cui la Società è capogruppo, come nel dettaglio indicato nel capitolo "Sistema di controllo interno" della presente Relazione;
- d) valutato trimestralmente il generale andamento della gestione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, nonché confrontato, sempre trimestralmente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- e) determinato, su proposta del Comitato per le Remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso per l'Amministratore Delegato e per i consiglieri che partecipano a Comitato consiliari;
- f) approvato uno specifico regolamento per le operazioni con parti correlate, come nel dettaglio indicato nel capitolo "Operazioni con parti correlate" della presente Relazione. L'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2009, ha autorizzato, con riferimento all'articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori a far parte del Consiglio di Amministrazione e ad assumere cariche nelle società indicate nei curricula da ciascuno rispettivamente depositati in sede di nomina, ovvero in altre società appartenenti al gruppo di appartenenza di dette società.

3. Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe esecutive all'Amministratore Delegato, Dott. Giorgio Angelo Girelli. Risulta altresì amministratore esecutivo un altro membro del Consiglio, in quanto Presidente munito di deleghe individuali di potere in una società controllata (e precisamente, il Dott. Amerigo Borrini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata BG Fiduciaria SIM S.p.A.).

3.1 Amministratore Delegato

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 dello Statuto, nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009 ha attibuito all'Amministratore Delegato dott. Giorgio Angelo Girelli i poteri gestionali di seguito indicati, aggiornati dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2009 a seguito dell'incorporazione della controllata Banca BSI Italia in Banca Generali:

- 1. sovrintendere alla Direzione Generale, per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- 2. elaborare le indicazioni strategiche date dal Consiglio di Amministrazione per la pianificazione strategica della banca e formulare le linee d'indirizzo da fornire al Direttore Generale;
- determinare ed orientare, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le politiche di gestione delle risorse umane e sovrintendere direttamente alla gestione delle funzioni di controllo interno, societaria e legale, del personale, della comunicazione esterna e dell'investor relator;



- 4. provvedere, su proposta del Direttore Generale, ove previsto, all'istruttoria di tutti gli atti ed affari da sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti;
- 5. curare i rapporti con la pubblica amministrazione, con la Banca d'Italia, con la CONSOB e con enti ed organismi nazionali ed internazionali, compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, la Monte Titoli, le agenzie delle entrate, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Postale, le dogane, l'ENEL ed altri enti in genere, incassando e riscuotendo titoli, somme e valori con il rilascio di quietanze e ricevute;
- rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, svolgere ogni pratica riguardante imposte, tasse o tributi; contestare accertamenti e addivenire a concordati ed a transazioni;
- 7. vigilare sull'adeguatezza dei mezzi patrimoniali e finanziari della società secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
- 8. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte riguardanti il piano strategico, il budget annuale, il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato, elaborate dallo stesso Amministratore Delegato su proposta del Direttore Generale;
- 9. rappresentare la società nelle assemblee di altre società o enti, esercitando tutti i relativi diritti e rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee delle predette società ed enti;
- 10. accendere ed estinguere conti correnti e di custodia ed amministrazione titoli della società di ogni specie con banche, poste od altri depositari abilitati, depositi in gestione accentrata presso la Banca d'Italia nonché organismi di deposito centralizzato, pattuendo tutte le condizioni inerenti;
- 11. agire e resistere in ogni grado e sede avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e tributarie, nazionali, comunitarie o estere, ivi comprese le magistrature superiori, con facoltà di conferire le relative procure alle liti e di revocarle, di presentare esposti, denunce e querele nonché di rimettere le stesse, di autorizzare la costituzione di parte civile, di presentare istanze di fallimento, nonché di compromettere in arbitri, rinunciare e/o transigere con il limite di euro 150.000,00 per operazione a tutte le predette iniziative, fatto salvo quanto previsto al successivo alinea per l'attività' creditizia;
- 12. accertare ed autorizzare il passaggio a perdita di crediti, rinunciare totalmente o parzialmente a qualsivoglia credito concesso, con conseguente rinuncia alle garanzie acquisite ed eventuale prestazione del consenso alle annotazioni di cancellazione, surroga, restrizione, riduzione e/o postergazione di ipoteche e/o privilegi e/o altre garanzie reali, entro il limite di euro 50.000,00 per operazione, oltre interessi e spese ed in dipendenza di: esaurimento delle procedure esecutive sia individuali che concorsuali, ovvero di valutata antieconomicità della proposizione di atti giudiziari in rapporto alla situazione economicopatrimoniale dei debitori, ovvero definizione in via di stralcio di posizioni contenziose, giudicata percorribile e conveniente per la società;
- esigere crediti e riscuotere ogni somma o valore dovuto alla società con rilascio di quietanza a saldo e liberazione;
- 14. sottoscrivere qualsiasi atto necessario al deposito di marchi, brevetti e segni distintivi presso i competenti organi amministrativi;
- 15. istituire, trasferire o chiudere succursali, rappresentanze ed uffici;
- 16. nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, provvedere alle spese correnti della società;
- 17. nell'ambito del budget approvato e con il limite di euro 200.000,00 per singolo bene, acquistare, vendere, permutare beni immobili o mobili, anche registrati, riscuotere i prezzi, delegarne in tutto o in parte il pagamento, concedere dilazioni di pagamento con o senza garanzia ipotecaria;
- 18. nell'ambito del budget approvato, stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere contratti di locazione, noleggio, manutenzione, somministrazione, assicurazione, trasporto, appalto, comodato, vigilanza e trasporto valori, mediazione, commissione, pubblicità, agenzia e deposito ed assumere impegni relativi alla fornitura di beni materiali, acquisizione di beni immateriali, prestazioni di servizi rese da terzi o prestazioni d'opera rese da consulenti o professionisti, con il limite di spesa di euro 200.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio; detto limite di spesa viene riferito al canone annuo per operazioni che comportino un



impegno pluriennale, fermo restando comunque che tale impegno non potrà superare i 3 anni, fatta eccezione per i contratti di locazione o di comodato; restano esclusi da tali limiti i contratti relativi alle utenze ordinarie per il funzionamento della società (energia elettrica, telefono, fax) ovvero i pagamenti necessari in adempimento a norme di legge;

- 19. stipulare accordi od effettuare spese per pubblicità e/o iniziative promozionali con il limite di spesa di euro 200.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio;
- 20. inviare a perdita gli oneri derivanti alla società per errori dei dipendenti fino ad un ammontare massimo di euro 50.000,00 per operazione;
- 21. stabilire le linee guida per la concessione di sconti, facilitazioni, abbuoni, ecc nei confronti della clientela, nei limiti tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 22. deliberare l'erogazione del credito, nel rispetto dei limiti tempo per tempo previsti dal regolamento crediti;
- 23. proporre l'erogazione del credito, eccedente le proprie competenze, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti:
- 24. nell'ambito del budget prefissato e su proposta del Direttore Generale, e nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda il personale avente qualifica dirigenziale, stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro del personale dipendente, decidendo promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti;
- 25. nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, compiere tutte le operazioni sui conti della società ed effettuare in particolare prelevamenti in genere, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, a valere sulle effettive disponibilità;
- 26. firmare per girata e quietanza, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, cambiali, assegni, vaglia, effetti e titoli analoghi, documenti rappresentativi di merci o di crediti, titoli azionari, obbligazionari e titoli all'ordine in genere;
- 27. nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, sottoscrivere cessioni di credito, lettere contratto per apertura di rapporti bancari di qualsiasi tipo, lettere contratto per la concessione di finanziamenti, lettere di manleva in relazione allo smarrimento sottrazione e/o distruzione di titoli ed assegni, crediti di firma quali fidejussioni, depositi cauzionali, avalli ed accettazioni su cambiali;
- 28. emettere assegni circolari;
- 29. firmare per traenza e prenotazione del contante sul conto di gestione aperto presso la Banca d'Italia e sui conti di tesoreria unica di cui al modello 144 dir. della Banca d'Italia;
- 30. firmare tutte le operazioni previste dai modelli 145, 146, 147 e 148 dir. della Banca d'Italia;
- 31. sottoscrivere, in nome e per conto della società, tutta la corrispondenza ordinaria e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti;
- 32. dare concreta attuazione alle previsioni di cui alle lettere h), i), l) e p) dell'articolo 18 dello Statuto Sociale;
- 33. esercitare ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione;
- 34. rilasciare, anche a terzi non dipendenti, procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti rientranti nelle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

I suddetti poteri dovranno essere esercitati in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito delle strategie di Gruppo.

All'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale per gli atti compresi nelle sue attribuzioni.

Inoltre, l'Amministratore Delegato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare, nell'ambito dei poteri di gestione allo stesso delegati ed in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- dà attuazione alle politiche aziendali e a quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dal Consiglio di Amministrazione;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;



- definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali:
- assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- dà attuazione al processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, cosiddetto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), curando che il medesimo sia rispondente agli indirizzi strategici e alle linee generali definite dal Consiglio di Amministrazione e soddisfi i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, attraverso un'informativa per importi globali.

3.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009.

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo del 2008 sottolinea l'importanza del ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha la funzione di favorire la dialettica interna, di assicurare il bilanciamento dei poteri, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi, di coordinamento e di garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nonché di circolazione delle informazioni.

Secondo la Banca d'Italia, per svolgere in modo efficace tale importante funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. In ossequio alle citate disposizioni della Banca d'Italia, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione disciplina nello specifico le modalità con cui il Presidente svolge la propria attività di coordinamento e garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di costante circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009 ha deliberato di

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009 ha deliberato di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni Perissinotto, in aggiunta ai poteri allo stesso attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale, poteri inerenti il coordinamento delle attività degli organi sociali, di verifica dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali, il tutto come di seguito indicato:

- vigila sul generale andamento della Società, con poteri di indirizzo sulla gestione sociale, da esercitarsi di concerto con l'Amministratore Delegato;
- ii) stabilisce le direttive generali per la trattazione degli affari sociali;
- iii) sovrintende ai rapporti con gli organismi istituzionali pubblici, con gli azionisti, nonché alle relazioni esterne della Società;
- iv) promuove e coordina le strategie di comunicazione della Società, cura l'immagine della società nei confronti del pubblico e le relazioni della Società con la stampa o gli altri mezzi d'informazione;

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 18 dello Statuto Sociale attribuisce al Presidente, in caso di assoluta ed improrogabile urgenza ed in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, la facoltà di assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.



3.3 Informativa al Consiglio

L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed in particolare:

- di norma, con periodicità mensile:
- sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle controllate;
- sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito e, in generale, sull'andamento del credito;
- (iii) sull'attività di investimento della proprietà;
- (iv) sull'andamento commerciale e della raccolta;
- con cadenza trimestrale:
- (i) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione sia per la Società che per il gruppo e sul raffronto con le previsioni di budget;
- (ii) sulle attività svolte dalla società e dal gruppo con parti correlate;
- (iii) in materia di sistema dei controlli interni;
- (iv) sulla tipologia e l'andamento dei prodotti di risparmio gestito collocati;
- con cadenza quadrimestrale:
- (i) sulle attività di verifica di conformità;
- con cadenza semestrale
- (i) sulla situazione del contenzioso;
- (ii) sulle necessità di aggiornare eventuali fondi o accantonamenti.

3.4 Altri consiglieri esecutivi

Risulta altresì amministratore esecutivo ai sensi del Codice un altro membro del Consiglio di Amministrazione, in quanto Presidente munito di deleghe individuali di potere in una società controllata. Il Dott. Amerigo Borrini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata BG Fiduciaria SIM S.p.A..

3.5 Amministratori non esecutivi ed indipendenti

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione (art. 12.4) stabilisce che il Consiglio debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi.

Il predetto Regolamento, inoltre in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.C.1 del Codice, definisce gli amministratori esecutivi come segue:

- gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche Banca Generali;

Nel rispetto della definizione innanzi riportata, il Consiglio di Amministrazione della Società al 31 dicembre 2009 risultava composto da due Consiglieri esecutivi e otto non esecutivi. Alla data odierna, tale situazione risulta confermata.

In aderenza a quanto raccomandato dal Codice, il numero e l'autorevolezza dei Consiglieri non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso determinante nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli Amministratori non esecutivi forniscono il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale. Apportando le loro specifiche competenze, essi favoriscono l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione prevede anche che gli amministratori non esecutivi si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

In ottemperenza a tale adempimento gli Amministratori non esecutivi di Banca Generali si sono riuniti autonomamente in data 17 dicembre 2009 per confrontarsi sui seguenti argomenti:

- verifica della sussistenza dello status di "amministratore non esecutivo" in capo ai Consiglieri;
- ruolo ed attività dei consiglieri non esecutivi;



- funzionamento dei flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società, quattro Consiglieri non esecutivi sono anche indipendenti nel senso chiarito dal Codice (paragrafo 3.C.1 del medesimo) e ripreso dall'art. 13 del Regolamento del CdA, che prevede che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero trattandosi di società o ente con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
- g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Il Regolamento del CdA (art. 14), in ossequio a quanto previsto dal Codice (paragrafo 3.C.6), stabilisce che gli Amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

In ottemperenza a tale adempimento gli Amministratori Indipendenti di Banca Generali si sono riuniti autonomamente in data 16 dicembre 2009 per confrontarsi sui seguenti argomenti:

- adeguatezza del numero degli Amministratori Indipendenti;
- individuazione dei criteri per accertare il requisito dell'indipendenza;
- funzionamento dei flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione;
- rapporti con le Controllate.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dal Codice (paragrafo 3.C.4), il Regolamento del CdA dispone che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento medesimo, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza in occasione della nomina di un nuovo Amministratore che si qualifichi indipendente, nonché con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.

Inoltre, il Regolamento del CdA dispone che il Presidente abbia cura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.C.5 del Codice.

In ottemperanza a tali previsioni il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle rispettive nomine ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri



che ne avevano dichiarato il possesso. Inoltre nella riunione del 24 febbraio 2010, il Consiglio di Amministrazione, nello svolgere la periodica verifica annuale in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, ha collegialmente accertato l'indipendenza degli Amministratori Paolo Baessato, Attilio Leonardo Lentati, Angelo Miglietta e Ettore Riello. La verifica è avvenuta tenendo in considerazione i requisiti richiesti dall'articolo 147 ter comma 4 e 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e sulla base dei parametri indicati nei criteri applicativi dell'articolo 3 del Codice. In data 24 febbraio 2010 il Collegio Sindacale, previa disamina della documentazione prodotta, ha confermato l'esito delle verifiche svolte dal Consiglio di Amminstrazione accertando il corretto operato da parte del Consiglio medesimo nell'applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento finalizzate a valutare l'indipendenza dei Consiglieri indipendenti.

3.6 Lead Independent Director

La Società non ha provveduto a nominare un lead indipendent director ai sensi dell'art. 2.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Tale circostanza è ritenuta congrua dalla Società sebbene la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia attualmente rivestita dal Dott. Perissinotto, attuale Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo della controllante della Società, Assicurazioni Generali S.p.A..

La Società ritiene, infatti, che la presenza e il ruolo del Dott. Perissinotto nel Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. non comportino rischi di commistione di interessi in capo allo stesso né possano cagionare la concentrazione in capo al suddetto Amministratore di cariche senza la previsione di adeguati contrappesi. Infatti, nell'ambito di Banca Generali il Dott. Perissinotto non è titolare di deleghe gestionali operative, bensì soltanto di compiti di supervisione e verifica del rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione e di delibere del Consiglio stesso da parte degli organi delegati. Il compito del Dott. Perissinotto si estrinseca, in sostanza, nella supervisione e sorveglianza sulla coerenza della gestione della Società rispetto agli indirizzi strategici della stessa.

4. Trattamento delle informazioni societarie

4.1 Trattamento delle informazioni riservate

L'Articolo 4 del Codice prevede che gli amministratori ed i sindaci siano tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In conformità a tale condotta, oltre che in conformità alle disposizioni di cui all'art. 114 e 115 bis del Testo Unico della Finanza, nonché agli artt. 66 e seguenti e 152 bis e seguenti del Regolamento Emittenti Consob, il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha approvato, su proposta dell'Amministratore Delegato, un codice di comportamento in materia di gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (il "Codice sulle Informazioni Privilegiate")

Copia del Codice sulle Informazioni privilegiate è diponbile sul sito www.bancagenerali.com, sezione "Corporate Governance"- Sistema di Corporate Governance - Politiche di governance". Il Codice sulle Informazioni Privilegiate è volto a disciplinare gli obblighi delle persone che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad informazioni privilegiate relative a Banca Generali e/o società dalla stessa controllate. Il Codice sulle Informazioni Privilegiate detta, in particolare, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni societarie. Tali disposizioni sono state indicate al fine di: (i) prevenire comportamenti di abuso di informazioni e di manipolazione del mercato, (ii) disciplinare la gestione ed il trattamento delle informazioni, nonché (iii) stabilire le modalità da osservare per la comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti la Società e/o società dalla stessa controllate con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Il Codice sulle Informazioni Privilegiate è stato inoltre previsto per: (i) evitare che il trattamento delle informazioni privilegiate possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata



o, comunque, possa essere tale da provocare asimmetrie informative, e (ii) tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano la Società sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

Gli elementi essenziali del Codice sulle Informazioni Privilegiate sono brevemente illustrati di seguito.

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, non di pubblico dominio, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e che è tale, se resa pubblica, da influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società. Sono tenuti al rispetto delle procedure definite dal regolamento gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della Società e delle società da questa controllate, nonchè le persone informate, per tali intendendosi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative a Banca Generali o alle sue controllate (le "Persone Informate"). Nel trattamento delle informazioni riservate di cui possano venire a conoscenza nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro incarico, gli esponenti aziendali e le persone informate sono tenuti a conservare la massima riservatezza e ad adottare ogni cautela idonea a consentire che la circolazione di tali informazioni nell'ambito aziendale della Società e nei confronti delle controllate possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato.

È fatto assoluto divieto ai predetti soggetti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico.

Ogni rapporto con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve avvenire esclusivamente per il tramite della funzione *Investor Relations*, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, il quale cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue controllate, i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali, nonché i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo anche del supporto della funzione di Comunicazione Esterna.

Il Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a nominare un referente (il "Referente"), nel Responsabile del Servizio Comunicazione Esterna, il quale, anche avvalendosi del supporto di propri collaboratori diretti, tiene i rapporti con gli organi di informazione, provvede alla stesura delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate concernenti la Società o le sue controllate e assicura, con l'assistenza e il supporto della Direzione Legale e Compliance del Gruppo Bancario, il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, approvati dall'Amministratore Delegato della Società. Gli incontri con gli operatori del mercato possono essere effettuati, in Italia e all'estero, solo dai soggetti autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato).

La Società ha altresì istituito il Registro delle Persone Informate, a norma dell'art. 115bis del TUF, stabilendo la procedura per la tenuta di detto Registro e nominando la Responsabile della Direzione Legale e Compliance responsabile della sua tenuta e del suo aggiornamento.

4.2 Internal Dealing

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 114, settimo comma, del Testo Unico della Finanza e di cui agli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha, inoltre, approvato un codice di comportamento in materia di internal dealing (il "Codice di Internal Dealing"), successivamente modificato con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2008.

Detto Codice di Internal Dealing definisce i "Soggetti Rilevanti" (per tali intendendosi, in particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente, i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e la società di revisione) e le persone ad essi strettamente legate che sono tenuti a comunicare alla Società, a Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti da essi compiute – anche per interposta persona – e aventi ad oggetto azioni emesse dall'Emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati. Il Codice di Internal Dealing individua quali Operazioni Rilevanti le operazioni di acquisto,



vendita, sottoscrizione, permuta o scambio delle azioni Banca Generali o di strumenti finanziari collegati alle azioni compiute, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti le operazioni:

- (i) di importo complessivo non superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione compiuta;
- (ii) effettuate senza corrispettivo economico, quali le donazioni e le disposizioni ereditarie, nonché le assegnazioni a titolo gratuito di azioni, di diritti di acquisto, nonché l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di stock option, fermo restando che, in tutti i casi previsti dal presente punto l'eventuale successiva rivendita rientra nell'ambito di applicazione del Codice;
- (iii) effettuate tra i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
- (iv) effettuate dalla Società e da società da essa controllate.
- Il Codice di Internal Dealing contiene, inoltre, la disciplina della gestione, del trattamento e della comunicazione delle informazioni relative a tali operazioni.

Il Codice di Internal Dealing stabilisce il divieto di porre in essere le Operazioni Rilevanti (come ivi definite) nei 30 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali (i) è esaminato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato delle società ovvero la situazione semestrale; (ii) è formulata la proposta di distribuzione del dividendo. E' altresì vietato il compimento di Operazioni Rilevanti nei 15 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali è esaminato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno. Il predetto Codice prevede, inoltre, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ulteriormente vietare o limitare, in determinati periodi dell'anno e/o al ricorrere di particolari eventi attinenti la vita dell'Emittente, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio o altre operazioni che trasferiscano la titolarità di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati alle azioni compiute, anche per interposta persona, da detti Soggetti Rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Responsabile della Direzione Legale e Compliance il Referente preposto all'attuazione delle previsioni del Codice.

5. Comitati consiliari

Il Codice raccomanda alle società quotate di dotarsi di determinati Comitati, interni al Consiglio di Amministrazione, che abbiano competenza in ordine a specifiche materie.

Istituiti con la finalità di migliorare le funzionalità del Consiglio, tali Comitati svolgono funzioni principalmente consultive ed eventualmente propositive.

In particolare, il Codice raccomanda la costituzione di un Comitato per il Controllo Interno e di un Comitato per le Remunerazioni, mentre considera come meramente eventuale la costituzione di un Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore.

Come già riferito, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario istituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina in quanto le disposizioni regolamentari vigenti e applicabili e le previsioni dello Statuto Sociale - quali, in particolare, il meccanismo di nomina mediante il voto di lista – paiono presidi sufficienti a garantire la trasparenza nella procedura di selezione ed indicazione dei candidati.

Il Consiglio ha invece deliberato la costituzione del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le Remunerazioni, statuendo che entrambi i predetti Comitati siano composti esclusivamente da Consiglieri non esecutivi.

5.1 Comitato per il Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito, in seno al Consiglio stesso, un Comitato per il Controllo Interno, investito di funzioni consultive e propositive, nella materia dei controlli interni.

Con riferimento ai requisiti per la nomina dei membri del Comitato per il Controllo Interno, oltre alla qualifica di non esecutivo, si richiede ai componenti anche il requisito dell'indipendenza, come definito dal Codice e in aderenza a quanto dallo stesso previsto per le società – come



Banca Generali – quotate sul segmento STAR, che prescrive la presenza di almeno tre amministratori indipendenti in caso di consigli di amministrazione composti da nove a quattordici membri, e controllate da altra società quotata (paragrafo 8.P.4).

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009 ed ha la seguente composizione:

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che i dottori Angelo Miglietta e Attilio Leonardo

Nome e Cognome	Carica
Angelo Miglietta	Presidente Amministratore non esecutivo e indipendente
Attilio Leonardo Lentati	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Ettore Riello	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente

Lentati possiedono adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Funge da segretario del Comitato il segretario del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Cristina Rustignoli.

Il funzionamento del Comitato per il Controllo Interno è disciplinato da apposito regolamento (il "Regolamento del Comitato per il Controllo Interno"), approvato nella seduta consiliare del 27 novembre 2006 e successivamente modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2008.

Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella materia dei controlli interni. Assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, e nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari e operativi) siano identificati e gestiti in modo adeguato, in collegamento con le funzioni aziendali preposte.

Il Comitato assicura che le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema dei controlli interni, all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. In questo quadro:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate rispetto al sistema dei controlli interni;
- 2. valuta i piani di lavoro predisposti dai Responsabili delle funzioni di Compliance, di Internal Audit e di Risk Management e riceve dalle funzioni stesse le relazioni periodiche, ove previste, in vista della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;
- valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società ed agli esponenti della società di revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità tra le Società del Gruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- 4. valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nel quadro della procedura societaria di conferimento degli incarichi di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relazioni semestrali, con particolare riferimento all'oggetto degli incarichi stessi ed al loro contenuto economico;
- 5. valuta il piano di lavoro per la revisione nonché i risultati esposti nella relazione della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti dalla medesima predisposta;
- 6. vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- 7. riferisce sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni consiliari convocate per



- l'approvazione del progetto di bilancio e delle relazioni semestrali, esprimendo le proprie valutazioni con riferimento alle materie relative alle attribuzioni delegate;
- 8. su richiesta dell'Amministratore Delegato, esprime pareri su aspetti specifici inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione del sistema dei controlli interni;
- esprime il proprio parere preventivo in merito all'adozione o alla modifica del "Codice di comportamento in materia di operazioni con parti Correlate" ed in particolare in ordine alle modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società o dalle sue controllate con parti correlate;
- 10. può essere consultato per la valutazione di specifiche "Operazioni Rilevanti" con parti correlate, come definite nel "Codice di comportamento in materia di operazioni con parti Correlate" approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- 11. può essere consultato per la valutazione di specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi;
- 12. l'Amministratore Delegato, il Responsabile della Funzione di Compliance, il Responsabile della Funzione di Internal Audit ed il Responsabile della Funzione di Risk Management possono sottoporre al Comitato argomenti o questioni di cui ritengano utile l'istruttoria per la successiva approvazione/informazione al Consiglio di Amministrazione;
- 13. svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione può attribuirgli;
- 14. pone in essere tutti gli atti comunque inerenti e conseguenti all'assunzione della deliberazione che ne ha fissato le attribuzioni, nonché tutte le altre attività che siano necessarie oppure anche solo meramente utili od opportune al fine dell'attuazione della medesima deliberazione.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, l'Amministratore Delegato (cui riporta il Responsabile del Controllo Interno) ed il Presidente del Collegio Sindacale (o altro sindaco da lui designato). Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle adunanze i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della funzione di Compliance, il Responsabile della funzione di Risk Management, i responsabili di altre funzioni aziendali, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

Nel corso dell'esercizio 2009 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito otto volte; la durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Comitato si riunisca 7 volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione, si sono tenute tre sedute.

Di seguito si sintetizzano le principali attività svolte dal Comitato nel corso dell'esercizio: Nella seduta del 17 febbraio 2009, sono stati esaminati i seguenti aspetti:

- (i) informativa in merito ad un fatto di rilievo verificatosi in una società controllata;
- (ii) relazione annuale del Servizio Compliance;
- (iii) relazione annuale del Servizio Internal Audit;
- (iv) presentazione piano di attività dei controlli interni anno 2009;
- (v) presentazione Regolamento dell'Internal Audit;;

Nella seduta del 6 marzo 2009, sono stati esaminati i seguenti aspetti:

- (i) verifica della correttezza dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio;
- (ii) relazione ai sensi dell'art. 2.2.7 del Regolamento del Comitato per il Controllo Interno;
- (iii) relazione sul sistema dei controlli interni e sugli accertamenti effettuati presso le società partecipate da Banca Generali;
- (iv) relazione ai sensi dell'art. 2.2.7 del Regolamento del Comitato per il Controllo Interno; Nella seduta del 7 maggio 2009, sono stati esaminati i seguenti aspetti:
- (i) relazione periodica sull'attività svolta dal Servizio Internal Audit;



(ii) aggiornamento sull'intervento di Compliance sui processi di operations svolti dalle strutture di back office;

Nella seduta del 22 giugno 2009 sono stati esaminati i seguenti aspetti:

(i) relazione periodica sull'attività svolta dal Servizio Compliance

Nella seduta del 23 luglio 2009, sono stati esaminati i seguenti aspetti:

- (i) incontro con l'Organismo di Vigilanza;
- (ii) verifica della correttezza dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio abbreviato semestrale;
- (iii) relazione periodica sull'attività svolta dal Servizio Internal Audit;
- (iv) relazione ai sensi dell'art. 2.2.7 del Regolamento del Comitato per il Controllo Interno;

Nella seduta del 21 settembre 2009, sono stati esaminati i seguenti aspetti:

- (v) esame delle controdeduzioni al rapporto ispettivo consegnato da Banca d'Italia;
- (vi) relazione periodica sull'attività svolta dal Servizio Compliance;

Nella seduta del 2 novembre 2009, sono stati esaminati i seguenti aspetti:

(i) relazione periodica sull'attività svolta dal Servizio Internal Audit;

Nella seduta del 16 dicembre 2009, sono stati esaminati i seguenti aspetti:

(i) stato avanzamento impegni assunti a seguito verifica ispettiva di Banca d'Italia; Alle riunioni, di cui è stato redatto il relativo verbale, erano presenti tutti i componenti del Comitato ad eccezione delle adunanze del 6 marzo, 7 maggio, 21 settembre, 2 novembre e 16 dicembre 2009 dove erano presenti solamente due componenti. Nella Tabella allegata sub 1 è indicata la percentuale di partecipazione effettiva di ciascun componente alle riunioni del Comitato.

Nel corso dello svolgimento delle sue funzioni il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati.

5.2 Comitato per le Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha altresì istituito, in seno al Consiglio stesso, un Comitato per le Remunerazioni, il quale svolge il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nel procedimento formativo della volontà della Società in materia di determinazione delle retribuzioni degli esponenti aziendali che ricoprono le più alte cariche.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009 ed ha la seguente composizione:

Nome e Cognome	Carica
Attilio Leonardo Lentati	Presidente del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Angelo Miglietta	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Andrea de Vido	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo

Funge da segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministarzione Dott.ssa Cristina Rustignoli.

In osservanza di quanto previsto dal paragrafo 7.P.3 del Codice, tutti e tre i membri del medesimo Comitato sono non esecutivi e la maggioranza degli stessi indipendenti. Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella materia della remunerazione. Più in particolare, costituiscono compiti del Comitato per le Remunerazioni:

la formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante a coloro che ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato: i pareri e le proposte sono espressi sulla base di una valutazione discrezionale, condotta



tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti parametri: (i) rilevanza delle responsabilità nella struttura organizzativa societaria; (ii) incidenza sui risultati aziendali; (iii) risultati economici conseguiti; (iv) raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione;

- 2. il monitoraggio in merito alla corretta applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate:
- il rilascio al Consiglio di Amministrazione di un parere circa l'importo dell'eventuale compenso da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione che ricoprano altre particolari cariche o abbiano incarichi in conformità allo Statuto sociale;
- 4. l'espressione di pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione dell'importo del trattamento economico spettante ai Direttori Generali, previa proposta degli Amministratori Delegati, secondo una valutazione discrezionale ispirata al rispetto dei seguenti criteri: (i) il livello di responsabilità e dei rischi connessi alle funzioni svolte; (ii) i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati; (iii) le prestazioni svolte a fronte di impegni di carattere straordinario;
- la valutazione periodica dei criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formulare raccomandazioni generali in materia al Consiglio di Amministrazione;
- 6. la formulazione di pareri e proposte non vincolanti in ordine agli eventuali piani di stock option e di assegnazione di azioni;
- 7. la relazione in merito all'attività svolta, la predisposizione di comunicazioni e la formulazione di proposte e pareri motivati al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la preparazione delle riunioni consiliari convocate per la trattazione della materia dei compensi;
- 8. lo svolgimento degli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Comitato con apposite deliberazioni.

Le modalità di funzionamento del Comitato per le Remunerazioni sono definite dal Regolamento del Comitato per le Remunerazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2006. Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno una volta l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale. Su invito del Comitato, possono inoltre partecipare alle adunanze anche soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Gli Amministratori non partecipano alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla loro remunerazione.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo.

Nel corso dell'esercizio 2009 il Comitato per le Remunerazioni si è riunito quattro volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora a seduta.. Per l'esercizio in corso è previsto che il Comitato si riunisca tre volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione non si sono ancora tenute riunioni del Comitato.

Di seguito si sintetizzano le principali attività svolte dal Comitato nel corso dell'esercizio: Nella seduta del 17 febbraio 2009 sono stati esaminati i seguenti aspetti:

- (i) esame della retribuzione dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale;
- (ii) proposta per la definizione degli obiettivi e dei livelli di performance, relativi all'esercizio 2009, da assegnarsi all'Amministratore Delegato e illustrazione dei criteri di calcolo del relativo bonus;
- (iii) proposta per la definizione degli obiettivi e dei livelli di performance, relativi all'esercizio 2009, da assegnarsi al Direttore Generale e illustrazione dei criteri di calcolo del relativo bonus;
- (iv) descrizione dell'applicazione delle logiche di Management by Objective per l'esercizio 2009 ai dirigenti del Gruppo Bancario Banca Generali;

Nella seduta del 6 marzo 2009 sono stati esaminati i seguenti aspetti:



- (i) presentazione delle Politiche di retribuzione da presentare all'assemblea degli azionisti;
- (ii) definizione degli interventi retributivi, degli obiettivi e dei livelli di performance, relativi all'esercizio 2009, da assegnarsi al Vice Direttore Generale Vicario e al Vice Direttore Generale e illustrazione dei criteri di calcolo del relativo bonus;

Nella seduta dell'11 maggio 2009 sono stati esaminati i seguenti aspetti:

(i) verifica degli obiettivi per l'esercizio 2008 assegnati all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale e conseguente determinazione della retribuzione variabile;

Nella seduta del 7 ottobre 2009 sono stati esaminati i seguenti aspetti:

- (i) presentazione nuovi piani di incentivazione delle reti commerciali;
- (ii) proroga dei piani di incentivazione in essere.

Alle riunioni, di cui è stato redatto il relativo verbale, erano presenti tutti i componenti del Comitato. Nella Tabella allegata sub 1 è indicata la percentuale di partecipazione effettiva di ciascun componente alle riunioni del Comitato.

Nel corso dello svolgimento delle sue funzioni il Comitato per le Remunerazioni ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

6. Remunerazione degli Amministratori

Con riferimento alle deliberazioni concernenti la remunerazioni degli organi delegati, le disposizioni del Codice (paragrafo 1.C. 1, lett. d) e l'articolo 20 dello Statuto Sociale stabiliscono che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Con deliberazione del 27 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione – in conformità a quanto previsto dall'articolo 7.P.3 del Codice - ha istituito un Comitato per le Remunerazioni deputato, tra l'altro, a presentare al Consiglio medesimo proposte per la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche (cfr. il paragrafo Comitato per le Remunerazioni).

La Banca d'Italia, con il citato Provvedimento n. 264010 del 4 marzo del 2008, intende perseguire anche l'obiettivo della definizione di meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo. A tal fine la nuova normativa prevede che sia l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, ad approvare le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Pertanto l'Assemblea ordinaria del 21 aprile 2009 ha approvato anche le suddette politiche. All'Assemblea degli azionisti di prossima convocazione sarà fornita un'apposita informativa in merito alla applicazione concreta della politica retributiva.

Banca Generali, attraverso l'applicazione della propria politica retributiva, persegue la ricerca del miglior allineamento tra l'interesse degli azionisti e quello del management del gruppo bancario, sia in una ottica di breve periodo, attraverso la massimizzazione della creazione di valore per gli azionisti, che in quella di lungo periodo, attraverso un'attenta gestione dei rischi aziendali ed il perseguimento delle strategie di lungo periodo. Il pacchetto retributivo è costituito da componenti fisse e da componenti variabili. Il peso della componente variabile della retribuzione rispetto a quella fissa aumenta con l'aumentare del peso strategico della posizione a cui la retribuzione si riferisce (per le aree professionali ed i quadri direttivi non supera di norma il 10%; per i dirigenti apicali che presidiano unità operative di natura commerciale può raggiungere al massimo il 60%, nel caso di raggiungimento pieno dei risultati assegnati). A tal fine vengono valutate e "pesate" le principali mansioni manageriali e professionali, secondo il meccanismo dei punti HAY. Tale pesatura rende possibili efficaci meccanismi di monitoraggio delle dinamiche retributive, anche con riferimento ai mercati di riferimento.

Attraverso le componenti fisse vengono remunerate le competenze manageriali e tecniche possedute dai dipendenti nella copertura dei ruoli loro assegnati, al fine di garantire la continuità manageriale e di perseguire efficaci politiche di equità retributiva interna e di competitività nei confronti del mercato esterno.



Attraverso le componenti variabili ricorrenti della remunerazione e gli incentivi di lungo termine (quali piani di stock option, piani di stock granting e sistemi di bonus differiti) si persegue invece in maniera diretta il principio dell'allineamento tra gli interessi degli azionisti e quelli del management.

In particolare per l'Amministratore Delegato ed i Dirigenti viene utilizzato un meccanismo di Management by Objectives, coerente con il raggiungimento dei risultati economici e finanziari indicati dal budget per l'esercizio di riferimento e con indicatori volti ad apprezzare la ponderazione dei rischi aziendali. Il sistema di Management by Objectives è collegato al principio delle Balanced Scorecards. La retribuzione variabile è quindi collegata in modo lineare al grado di raggiungimento dei singoli target assegnati, con una soglia di accesso minima. Il compenso dell'Amministratore Delegato si compone quindi di una componente fissa ricorrente e di una compenente variabile, collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance, che può arrivare ad un massimo del 70% dell'emolumento fisso qualora i target siano superati in termini apprezzabili e non prevede nessun minimo garantito.

Per quanto riguarda gli emolumenti percepiti dai Consiglieri di Amministrazione e dal Direttore Generale nel corso dell' esercizio si rinvia a quanto previsto nella nota integrativa parte H del Bilancio di esercizio di Banca Generali relativo all'esercizio 2009.

La remunerazione cumulativa percepita dai dirigenti con responsabilità strategica – intendendosi per tali il Vice Direttore Generale dott. Stefano Grassi e il Vice Direttore Generale dott. Giancarlo Fancel - nel corso dell' esercizio si rinvia a quanto previsto nella nota integrativa parte H del Bilancio di esercizio di Banca Generali relativo all'esercizio 2009. In conformità a quanto indicato dall'articolo 7.C.2 del Codice, la remunerazione degli amministratori non esecutivi non è legata ai risultati economici della Società, né gli stessi sono

destinatari di piani di incentivazione su base azionaria. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è costituita da un compenso fisso, stabilito dall'Assemblea.

Al fine di ottenere un più diretto coinvolgimento degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche nel perseguimento di risultati strategici per la Società, in linea con quanto suggerito dai paragrafi 7.P.2 e 7.C.1 del Codice. Banca Generali ha approvato in data

con quanto suggerito dai paragrafi 7.P.2 e 7.C.1 del Codice, Banca Generali ha approvato in data 24 maggio 2006 un piano di stock granting a favore dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, volto ad allinearne gli interessi agli obbiettivi di creazione di valore propri della Società. Il Piano prevedeva l'attribuzione all'Amministratore Delegato, dott. Giorgio Girelli di complessive massime n. 389.596 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, o il minor numero di azioni – calcolato sulla base del Prezzo di Offerta – necessario a raggiungere un controvalore complessivamente non superiore ad Euro 4.000.000,00 e al Direttore Generale, dott. Piermario Motta di complessive massime n. 278.284 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, o il minor numero di azioni – calcolato sulla base del Prezzo di Offerta – necessario a raggiungere un controvalore complessivamente non superiore ad Euro 3.000.000,00.

Le azioni possono essere assegnate entro 5 anni dal verificarsi dell'avvenuto inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario e a condizione che l'assegnatario mantenga, al momento dell'assegnazione, il rapporto di mandato o di lavoro subordinato con la Società (ovvero il rapporto sia stato risolto su iniziativa della Società non conseguente a dolo o colpa dell'assegnatario). In data 1° aprile 2009, al Direttore Generale Piermario Motta sono state assegnate le azioni allo stesso spettanti.

Inoltre, per completezza si segnala che, sempre in data 24 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato due piani di stock option entrambi subordinati all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (condizione realizzatasi il 15 novembre 2006): (i) il primo piano è riservato ai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Banca Generali mentre (ii) il secondo è riservato a promotori finanziari, area manager e business manager di Banca Generali.

Al fine di permettere l'esecuzione dei predetti Piani l'Assemblea straordonaria degli azionisti in data 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 5.565.660,00, mediante emissione di massime numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, così articolato:

a) per un importo nominale massimo di Euro 4.452.530,00, mediante emissione di massime



numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30.05.2011,

b) per un importo nominale massimo di Euro 1.113.130,00 mediante emissione di massime numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per dipendenti del gruppo Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30.11.2012.

Il prezzo delle predette opzioni è stato determinato in un valore unitario pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura della quotazione delle azioni della Società presso l'MTA, rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti stessi al medesimo giorno del mese solare precedente.

L'esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento di obiettivi complessivi e, relativamente al "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." anche individuali.

Gli Organi Delegati ai sensi dei rispettivi Regolamenti, hanno provveduto ad assegnare:

- in esecuzione del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." n. 2.540.136 diritti di opzione;
- in esecuzione del Piano di stock option per dipendenti del gruppo Banca Generali S.p.A. n. 829.000 diritti di opzione;

Complessivamente ai sensi dei predetti Piani sono stati assegnati n. 3.369.136 diritti di opzione. Infine, la Società, per effetto dell'incorporazione di Prime Consult Sim S.p.A., avvenuta con efficacia al 31.12.2002, è subentrata nel piano di stock granting deliberato dalla società, poi incorporata, in data 13 giugno 2001 a favore di manager di rete e promotori finanziari facenti parte della propria rete.

Erano beneficiari del piano: (i) i promotori finanziari che esercitavano attività in via esclusiva per Prime Consult al 1 ottobre 2000; (ii) i manager di rete ex Prime Consult; (iii) i promotori finanziari entrati nelle due sopracitate categorie nel periodo tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001. L'attribuzione delle azioni è avvenuta in tre tranche, subordinate alla verifica e al mantenimento di determinati obiettivi individuali. L'organo delegato ha provveduto ad assegnare gratuitamente ai beneficiari n. 1.402.474 azioni ordinarie Banca Generali.

7. Sistema di controllo interno

7.1 Caratteristiche del sistema di controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione della banca ha adottato un modello organizzativo del sistema di controllo interno che riguarda l'intero gruppo bancario e prevede l'accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di coontrollo di c.d. secondo e terzo livello.

Tale scelta è stata motivata dall'esigenza di attuare, unitamente ad un forte coordinamento strategico delle società satellite attuato attraverso la presenza di esponenti della Capogruppo presso organi di governo e controllo, anche un altrettanto incisivo coordinamento gestionale e tecnico-operativo.

La Banca, in linea con la normativa civilistica e di vigilanza ed in coerenza con le indicazioni del Codice, si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è l'insieme organico dei presidi organizzativi, procedure e regole comportamentali volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Tale sistema costituisce parte integrante dell'operatività e interessa tutti i settori e le strutture aziendali, ciascuna chiamata, per quanto di propria competenza, ad assicurare un costante e continuo livello di monitoraggio dei rischi.



Il Sistema di Controllo Interno risponde quindi all'esigenza di garantire una sana e prudente gestione delle attività della Società e del gruppo bancario, conciliando, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale monitoraggio dei rischi ed un'operatività improntata a criteri di correttezza, sistema che risponde anche a quanto previsto dall'articolo 8 del Codice.

Il sistema dei Controlli Interni di Banca Generali S.p.A. è stato definito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 24 gennaio 2008 (con decorrenza dal 1 marzo 2008), al fine di adeguarlo alle novità normative conseguenti all'emanazione della regolamentazione di attuazione della direttiva MiFID in Italia ed è stato soggetto ad ulteriori recenti aggiustamenti, apportati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2010 ed aventi decorrenza dal prossimo 1 aprile 2010.

In conformità a quanto previsto dalla ricordata normativa e dalle regole di vigilanza, è costituito da:

- (i) controlli di linea: controlli di carattere sistematico oppure periodico su un campione di informazioni effettuati dai responsabili delle singole unità operative, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni effettuate dalle stesse strutture produttive o incorporate nelle procedure ovvero eseguite nell'ambito dell'attività di middle/back office:
- (ii) controlli sulla gestione dei rischi: controlli svolti dai responsabili delle singole unità operative e dal Servizio Risk Management, connessi al processo di definizione di metodologie di misurazione del rischio, aventi ad oggetto la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative ed il controllo della coerenza dell'operatività delle singole aree produttive raffrontati con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio (credito, mercato, operativo);
- (iii) controlli di conformità: controlli svolti dal Servizio Compliance sulla conformità dell'operatività alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza e alle norme di autoregolamentazione della Società;
- (iv) attività di revisione interna (cd. audit): attività svolta dal Servizio Internal Audit, volta a controllare la regolarità dell'operatività della Società e l'andamento dei rischi, a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità dei controlli interni.

Il Sistema di Controllo Interno della Società è strutturato per assicurare una corretta informativa ed una adeguata copertura di controllo su tutte le attività del Gruppo, perseguendo i valori di fairness sostanziale e procedurale e di trasparenza, assicurando l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la gestione; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari

Regole cardine alla base del Sistema di Controllo Interno della Società sono:

- la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti i singoli processi produttivi;
- la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
- l'oggettivazione dei processi decisionali inerenti i singoli processi operativi.

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete, ai sensi della vigente normativa, al Consiglio di Amministrazione, organo deputato a:

- fissarne le linee di indirizzo, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio.
- (ii) approvare la struttura organizzativa della banca, assicurando che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato ed a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente, che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura e siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, svolge un'attività di valutazione periodica della funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, adottando tempestivamente eventuali misure



correttive al sorgere di carenze e/o anomalie nella conduzione delle verifiche stesse.

L'Amministratore Delegato definisce le politiche di gestione dell'operatività e le procedure di controllo dei rischi a questa connessi, individuando e valutando, anche sulla base degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi e presidia la valutazione della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno, promovendone di volta in volta l'adeguamento.

Ai sensi della normativa di vigilanza le funzioni di controllo interno sono indipendenti dalle altre funzioni aziendali a carattere operativo e relazionano direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale periodicamente in merito agli esiti della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2003 ha provveduto a nominare, con decorrenza 1 ottobre 2003, quale Preposto al Controllo Interno e Responsabile della Funzione di Internal Audit il Dott. Francesco Barraco. La nomina è avvenuta antecedentemente all'avvio della negoziazione delle azioni della società sul MTA e pertanto la retribuzione del preposto è stata determinata sulla base delle autonomie deliberative al momento vigente ed è comuquue in linea con le best practice di mercato.

Alla funzione di revisione interna, in coerenza con il modello organizzativo adottato da Banca Generali, è attribuito un duplice ruolo: (i) istituzionale, connesso con il ruolo di capogruppo bancario della Società ed avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di revisione diretta su tutti i processi operativi e direzionali del Gruppo e lo sviluppo dei modelli, metodologie e strumenti di controllo; (ii) di servizio, avente ad oggetto lo svolgimento in outsourcing dell'attività di revisione interna per conto delle altre società del Gruppo bancario.

La metodologia di audit su cui si basa l'attività di revisone interna è definita dal Regolamento dell'Internal Audit (approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2009) e dal modello di sorveglianza pure approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente implementato alla luce dell'evoluzione delle Best Practices di audit (CoSo Report, standard professionali).

In conformità alla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2008 ha provveduto a nominare, con decorrenza 1 marzo 2008, quale Responsabile del Servizio Compliance il Dott. Paolo Rupil.

Il Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2008 ha approvato anche la Compliance Policy del Gruppo Bancario ed il relativo Regolamento di Compliance (come da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2010) disponendone la tempestiva comunicazione alle società controllate, al fine di permetterne l'applicazione all'interno dell'intero gruppo bancario.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2008 ha provveduto inoltre ad affidare al Dott. Antonino Fici, con decorrenza dal 1 settembre 2008, la responsabilità del Servizio Risk Management.

Come già indicato, in data 27 novembre 2006 il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsioni del Codice, ha provveduto ad istituire al proprio interno il Comitato per il Controllo Interno, che svolge l'attività preparatoria, finalizzata a consentire al Consiglio di svolgere al meglio le proprie funzioni in ordine alle competenze in esame (per ulteriori informazioni, cfr. supra, "Comitato per il Controllo Interno"). Inoltre, in materia di rischi, l'Amministratore Delegato si avvale anche del supporto consultivo del Comitato Rischi, istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 23 settembre 2008 ed avente la finalità di assicurare un presidio coordinato sul sistema di gestione e controllo dei rischi assunti dal gruppo bancario e di individuazione e gestione delle misure di mitigazione dei rischi.

Al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsoni del Codice, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del CdA:

- il Consiglio valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche della Società. Ciò avviene sia periodicamente in occasione della presentazione delle relazioni periodiche delle funzioni di controllo che annualmente in occasione della presentazione dell'inforrmativa annuale da parte delle predette funzioni. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il sistema di controllo interno di cui la Società è dotata sia complessivamente



adeguato in rapporto alle dimensioni, alla struttura e alle esigenze proprie di Banca Generali e del Gruppo Bancario di cui la stessa è a capo;

- il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il piano delle attività delle funzioni di controllo;
- l'Amministratore cui riporta funzionalmente la funzione di Internal Audit, in aggiunta ai compiti allo stesso attribuiti in materia dalla normativa vigente:
- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio e del Comitato per il Controllo Interno;
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla
 progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone
 costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre
 dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama
 legislativo e regolamentare;
- 3. propone al Consiglio, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno, la nomina, la revoca e la remunerazione di un preposto al controllo interno;
- il Preposto al Controllo Interno:
- 1. è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- 2. non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
- 3. ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- 4. dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;
- 5. riferisce del suo operato al Comitato per il Controllo Interno, al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato. In particolare, esso riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del Sistema di Controllo Interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo;
- dispone di un apposito budget a cui può attingere per l'espletamento dei propri compiti ed attività.

Nell'ambito della attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario di cui è capogruppo la banca esercita anche:

- a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo. Il coordinamento strategico è attuato principalmente attraverso la presenza, nei Consigli di Amministrazione di ciascuna società controllata, di un certo numero di esponenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
- b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società del gruppo sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vengono soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo. Il coordinamento gestionale è attuato attraverso l'intervento della Direzione Pianificazione e Controllo che cura i rapporti con gli organi/funzioni delle controllate;
- c) un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.



7.2 Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art.123-bis, comma 2, lettera b), TUF)

7.2.1 Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria adottato dalla banca (di seguito il "Sistema") fa parte del più generale Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi di cui si è dotata la Società descritto al precedente paragrafo. Tale Sistema affronta le tematiche del controllo interno e della gestione dei rischi relative al processo di informativa finanziaria in un'ottica integrata, con lo scopo di identificare, valutare e controllare i rischi relativi al processo di informativa finanziaria (c.d. financial reporting risk: rischio di un errore che comporta una non veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel bilancio d'esercizio, nel bilancio semestrale abbreviato e nel consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario) cui la Società e il gruppo sono esposti.

Il Sistema è, quindi, finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria. Tale obiettivo è stato perseguito dalla Società attraverso la definizione di un "modello di financial reporting risk" costituito da un insieme di principi e regole, volti a garantire un adeguato sistema amministrativo e contabile, anche attraverso la predisposizione di procedure ed istruzioni operative.

In tale contesto si colloca la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito "Dirigente Preposto") al quale la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito "Legge 262") affida un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'affidabilità dei documenti contabili e la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili degli emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro di origine.

La definizione degli aspetti metodologici e organizzativi per l'adozione del "modello di financial reporting risk" nella Società e nel gruppo è demandata al Dirigente Preposto di Banca Generali nell'ambito dei poteri e mezzi allo stesso attribuiti, coerentemente con il disposto di cui all'art. 154 bis, comma 4, del TUF.

Il "modello di financial reporting risk" adottato si basa su di un processo definito dalla Società in coerenza con i seguenti framework di riferimento generalmente riconosciuti e accettati a livello internazionale:

(i) il CoSO (Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission). Internal Control – Integrated Framework, emesso nel 1992, che definisce le linee guida per la valutazione e lo sviluppo di un sistema di controllo interno. Nell'ambito del CoSO Famework, il modello si riferisce alla componente del sistema di controllo interno attinente i processi di raccolta, elaborazione e pubblicazione dei flussi di informazione di carattere economico-finanziario (financial reporting). (ii) il CObiT (Control Objective for IT and Related Technology, raccordato dall'IT Governance Institute con il CoSO Framework) che fornisce linee guida specifiche per l'area dei sistemi informativi, integrato dall'ITIL (Information Technology Infrastructure Library, framework già adottato all'interno del Gruppo) e dall'ISO/IEC 27001 (International Organization for Standardization/ Information Electrotechnical Commission).

Nell'ambito del Gruppo, il "modello di financial reporting risk" è esteso alle società individuate come rilevanti a tali fini ("Società del Perimetro"). In particolare le Società del Perimetro adottano un "modello di financial reporting risk" coerente con quello esistente presso la Società, al fine di creare un sistema omogeneo nell'ambito del gruppo, adeguandosi alle modifiche indicate di volta in volta dal Dirigente Preposto di Banca Generali.

7.2.2 Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Nel presente paragrafo sono sinteticamente descritte le principali caratteristiche relative al "modello di financial reporting risk" adottato da Banca Generali, con particolare riferimento a: (a) le diverse fasi del modello; (b) le funzioni coinvolte nel modello ed i rispettivi ruoli; (c) i flussi informativi.

(a) le diverse fasi del "modello di financial reporting risk"

Le diverse fasi nelle quali si articola il "modello di financial reporting risk" sono state definite



dalla Società in coerenza con il framework di riferimento scelto (CoSO Framework). In particolare, il "modello di financial reporting risk" può essere suddiviso nelle seguenti fasi: (i) identificazione e valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria, (ii) identificazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

- (i) Identificazione e valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria: per l'identificazione e valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria la Società individua le società rilevanti e le informazioni significative (conti consolidati e processi aziendali), considerando sia elementi quantitativi, sia elementi qualitativi. Le Società del Perimetro sono individuate in quelle che, in applicazione dei rapporti tra gli attivi, i ricavi e i risultati economici delle singole società e i rispettivi totali consolidati, superano determinate soglie coerenti con le best practice di mercato (in particolare, con riferimento all'esercizio 2009, le Società del Perimetro rappresentano quasi interamente il totale attivo consolidato). In relazione ai conti consolidati, la rilevanza viene determinata sulla base dei medesimi criteri generalmente utilizzati nella prassi di revisione. Per quanto riguarda i processi, sono considerati rilevanti, e quindi oggetto di analisi, quelli che hanno un potenziale impatto contabile sui conti consolidati presi in considerazione. In ogni caso sono inclusi nel perimetro dei processi da analizzare, tutti quelli che si riferiscono alle attività di chiusura di un periodo di competenza. A ciascun processo viene attribuita una priorità di analisi sulla base di elementi quantitativi. Infine, il perimetro di analisi è integrato tenendo in considerazione elementi di natura qualitativa riferibili ai profili di rischio derivanti da fattori interni ed esterni alle società. Il perimetro di analisi viene revisionato con periodicità almeno annuale in funzione delle mutate condizioni dell'assetto del Gruppo. Ciascun rischio è oggetto di un processo di valutazione volto a definirne il livello di significatività, attraverso un parametro denominato "inherent risk" (o "rischio lordo") il cui livello prescinde dall'effetto di mitigazione del controllo che è possibile associarvi. La valutazione del rischio lordo è determinata dalla combinazione (i) della probabilità che l'evento, potenzialmente generatore di un errore amministrativo-contabile, si manifesti in un intervallo di tempo determinato, e (ii) dell'impatto che tale evento potrebbe avere sui dati contabili-finanziari e, conseguentemente, sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. La probabilità è determinata in funzione della frequenza dell'attività di controllo e della relativa modalità di esecuzione, mentre l'impatto viene misurato tenuto conto della priorità di analisi del processo come sopra descritte. Il risultato del processo di valutazione dei rischi può assumere tre convenzionali configurazioni: "alto", "medio" e "basso". Inoltre, nell'ambito delle attività di valutazione dei rischi, sono definiti gli obiettivi di controllo coerentemente con le best practice di mercato. In particolare, ciascun obiettivo di controllo è riconducibile ad una specifica financial assertion rilevante (esistenza e accadimento, completezza, valutazione e misurazione, presentazione e informativa, diritti ed obblighi). (ii) Identificazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati Il "modello di financial reporting risk" prevede le seguenti tipologie di controlli: (i) controlli a
- (ii) Identificazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati Il "modello di financial reporting risk" prevede le seguenti tipologie di controlli: (i) controlli a livello societario; (ii) controlli a livello di processo; (iii) controlli sull'information technology. La configurazione dei controlli è strutturata in modo da consentire un'adeguata identificazione e valutazione e si basa su quattro principali caratteristiche:
- (a) il profilo temporale dell'esecuzione: i controlli possono essere preventivi o successivi;
- (b) la modalità di esecuzione: manuale, automatica oppure semi-automatica;
- (c) la natura (ovvero le caratteristiche strutturali): autorizzazione, riconciliazione, management review, ecc.:
- (d) la frequenza (ovvero l'intervallo di tempo intercorrente tra un'esecuzione e la successiva): settimanale, mensile, trimestrale, ecc..

Le analisi dei controlli si articolano nelle fasi di verifica dell'adeguatezza del disegno e di verifica dell'effettiva applicazione, secondo specifiche modalità per ciascuna tipologia di controllo. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica di adeguatezza ed effettiva applicazione sono rilevate carenze nel presidio del financial reporting risk, vengono individuate appropriate misure/azioni correttive. Le attività di realizzazione delle azioni/misure correttive vengono costantemente monitorate dal Dirigente Preposto della Società.

(i) Controlli a livello societario

I controlli a livello societario sono finalizzati a verificare l'esistenza di un contesto aziendale



organizzato e formalizzato, funzionale a ridurre i rischi di comportamenti non corretti, grazie ad elementi quali adeguati sistemi di governance, standard comportamentali improntati all'etica ed all'integrità, efficaci strutture organizzative, chiarezza di assegnazione di deleghe e responsabilità, adeguate policy di gestione del rischio, sistemi disciplinari del personale, efficaci codici di condotta e sistemi di prevenzione delle frodi. La verifica dell'adeguatezza si concentra essenzialmente nella verifica dell'esistenza e della diffusione di idonei strumenti (quali policies, codici, regolamenti, ordini di servizio, ecc.) volti ad identificare le regole di comportamento del personale aziendale; la successiva fase di verifica dell'effettiva applicazione consiste nel riscontro dell'effettiva applicazione delle regole citate.

(ii) Controlli a livello di processo

I controlli a livello di processo operano ad un livello più specifico rispetto ai controlli a livello societario e sono finalizzati alla mitigazione, attraverso attività di controllo incluse nei processi operativi aziendali, del financial reporting risk. La fase di verifica dell'adeguatezza dei controlli si realizza attraverso la rilevazione dei processi aziendali, l'individuazione dei controlli chiave a presidio del financial reporting risk e la valutazione dell'idoneità di tali controlli a mitigare detto rischio. La fase di verifica di efficacia consiste nell'accertamento dell'effettiva e corretta esecuzione dei controlli e dell'adeguatezza della relativa documentazione.

(iii) Controlli sull' Information Technology (IT)

I controlli riguardanti l'Information Technology si concentrano sui processi strettamente legati alla gestione ed al trattamento delle informazioni inerenti i sistemi utilizzati per la formazione del bilancio. In particolare, formano oggetto di analisi i controlli riferiti alle attività di acquisizione e manutenzione del software, di gestione della sicurezza fisica e logica, dello sviluppo e manutenzione delle applicazioni, di completezza e accuratezza dei dati all'interno dei sistemi, di analisi dei rischi IT e di governo dei sistemi informativi. In relazione agli applicativi utilizzati per la formazione del bilancio, relativi sia ai processi di business sia a quelli di chiusura contabile, l'analisi dei controlli si articola nella valutazione di adeguatezza degli stessi in relazione alle principali best practice e framework di riferimento adottati e nella verifica di continua operatività dei controlli, secondo metodologie standardizzate. Le analisi prevedono anche la verifica di efficacia dei principali controlli automatici effettuati dagli applicativi nell'ambito dei processi rilevanti.

(b) Le funzioni coinvolte nel modello, i rispettivi ruoli e i flussi informativi Coerentemente con il sistema di controllo interno e gestione dei rischi adottato dalla Società, il "modello di financial reporting risk" coinvolge gli organi sociali e le strutture operative e di controllo in una gestione integrata, nel rispetto di differenti livelli di responsabilità, volti a garantire in ogni momento l'adeguatezza del modello.

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato per il Controllo Interno, assicura che il modello consenta l'identificazione, la valutazione ed il controllo dei rischi maggiormente significativi sia a livello di Società che di Gruppo, attraverso la definizione delle strategie e degli indirizzi generali in materia di controllo interno e gestione dei rischi. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, conformemente con la normativa applicabile, garantisce al Dirigente Preposto della Società i mezzi e i poteri necessari per svolgere i compiti allo stesso assegnati dalla Legge 262. Il Dirigente Preposto della Società è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del "modello di financial reporting risk", in conformità alle strategie definite del Consiglio di Amministrazione; ha quindi la responsabilità di valutare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e l'idoneità delle stesse a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo. In tale ambito il Dirigente Preposto è supportato da un'apposita funzione (Unità Organizzativa Presidio 262) alla quale è attribuito il compito di coordinare tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento dei compiti allo stesso assegnati; in tale ambito svolge il ruolo di riferimento per tutto il Gruppo in tema di governo del rischio amministrativo-contabile, attraverso attività di indirizzo e coordinamento.

Il Servizio Normativa Interna e Procedure di Banca Generali è responsabile della mappatura dei processi aziendali amministrativo-contabili delle società del Gruppo; in tale ambito garantisce il costante aggiornamento del patrimonio informativo-documentale dei processi amministrativo contabili del Gruppo.



Il Servizio Internal Audit svolge l'attività periodica di verifica di efficacia delle procedure e dei controlli in essi rappresentati; supporta inoltre l'Unità Organizzativa Presidio 262 nell'ambito dell'attività di valutazione dei rischi e relativi controlli presenti nei processi amministrativo contabili del Gruppo.

Il Servizio Compliance si occupa di controllare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei processi amministrativo-contabili, verificandone l'aderenza alla normativa vigente, per garantire il rispetto delle disposizioni normative relative alla prestazione dei servizi offerti dal Gruppo Bancario e prevenire il rischio di non conformità.

I Process Owner (dirigenti delle singole Unità Organizzative della Società e del Gruppo) sono nominati dall'Alta Direzione quali responsabili della gestione di uno o più processi rilevanti ai fini della Legge 262; hanno il compito di garantire l'aderenza dell'impianto documentale, predisposto dalle strutture dedicate del Gruppo, all'operatività in essere, mediante comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute e l'implementazione delle azioni correttive conseguenti alle eventuali carenze riscontrate.

Inoltre, qualora all'interno di un processo siano state individuate attività e/o controlli rilevanti di competenza di una Direzione differente da quella cui fa capo il Process Owner, si è identificato un Sub-Process Owner, con il compito e la responsabilità di assicurare la corrispondenza tra l'operatività e la procedura aziendale mediante la rilevazione, formalizzazione e costante aggiornamento della porzione di propria competenza.

La Società ha definito, inoltre, attraverso apposita circolare riguardante tutte le Società del Gruppo, un sistema documentale idoneo ad assicurare che tutti gli organi e le funzioni, alle quali sono attribuiti specifici compiti nell'ambito del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, collaborino tra di loro per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Le attività, informazioni e documenti inerenti il "modello di financial reporting risk" sono gestiti tramite specifici strumenti informatici condivisi con le altre funzioni di controllo.

Il Dirigente Preposto della Società riferisce al Consiglio di Amministrazione, periodicamente in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni.

7.3 Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati che, pur compiuti da soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, possano considerarsi direttamente ricollegabili all'ente in quanto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il medesimo Decreto contempla l'esonero da tale forma di responsabilità di quegli enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire gli anzidetti reati.

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione (di seguito il "Modello") non costituisce un obbligo, ma una facoltà, di cui la Società ha ritenuto doversi avvalere al fine non soltanto di riordinare e formalizzare, ove necessario, un sistema di controlli preventivi atto ad escludere condotte che comportino la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, ma anche di garantire la propria integrità, migliorando l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

Nella riunione consiliare del 19 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello di organizzazione e gestione della Società, redatto tenendo conto delle specificità connesse alla realtà aziendale. Detto modello da ultimo è stato aggiornato in data 4 novembre 2009, al fine di tenerlo costantemente aggiornato alle relative previsioni normative. Copia del Modello è disponibile sul sito www.bancagenerali.com/Chisiamo/Strutturasocietaria/BancaGenerali.

Il Modello, oltre ad essere dotato di tutte le necessarie peculiarità formali, risponde, anche nella sostanza, alla sopraindicata finalità principale che ne ha richiesto l'adozione. Il Modello è costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni e schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale ed è contenuto in un documento illustrativo, contenente le norme generali idonee a prevenire la commissione del reato, salvo il caso di elusione fraudolenta.



Secondo quanto disposto dal citato Decreto, i compiti di vigilanza sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso devono essere attribuiti ad un organismo dell'ente, indipendente e qualificato, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Società ha quindi istituito un Organismo di Vigilanza collegiale (che riferisce al Consiglio di Amministrazione), disciplinandone compiti e funzionamento. L'orientamento adottato è stato quello di attribuire il ruolo di componenti di tale organo a coloro che, nell'ambito della struttura organizzativa societaria ed aziendale ricoprono una posizione che, per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, è in grado di garantire il miglior contributo da parte degli stessi allo svolgimento delle funzioni ed al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza. Conseguentemente il Consiglio ha identificato l'Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto da un Amministratore non esecutivo, dal Responsabile della funzione legale e dal Responsabile della funzione di Internal Audit, come risulta dalla seguente tabella:

Nome e Cognome	Carica
Aldo Minucci	Presidente
Francesco Barraco	Responsabile del Servizio Internal Audit
Cristina Rustignoli	Responsabile della Direzione Legale e Compliance

E' previsto che l'Organismo si serva, nello svolgimento dei compiti affidatigli, del supporto delle altre funzioni aziendali ed in particolare della funzione di compliance.

7.4 Società di Revisione

Alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento che si è venuto a determinare a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 303/2006, l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2007 ha prorogato sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2014, l'incarico conferito, con deliberazione assembleare del 18 luglio 2006, alla Società di Revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A.". In seguito a tale prolungamento, il numero complessivo di esercizi consecutivi assoggettato a revisione è pari a nove e, quindi, conforme a quanto previsto dall'articolo 159, 4° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, numero 262, ed integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, numero 303 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 gennaio 2007.

7.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'art. 154-bis del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, prevede inter alia:

- a) il rilascio di una dichiarazione scritta da parte del Dirigente Preposto che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, siano corrispondenti a risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili; b) il rilascio di una dichiarazione congiunta da parte del Dirigente Preposto e degli Organi amministrativi delegati allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e, ove previsto, al bilancio consolidato che attesti l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel periodo di riferimento delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del Gruppo;
- c) il ruolo di vigilanza affidato al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dei poteri e mezzi a disposizione del Dirigente Preposto e sull'effettivo rispetto delle "procedure amministrative e contabili".

L'articolo 23 comma 3 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 stabilendone i poteri ed i mezzi.



Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che il Dirigente preposto è scelto tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- aver svolto per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre anni, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario; ovvero
- aver acquisito una specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati o a loro società controllate e in materia di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

La norma prevede altresì che il Dirigente preposto deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie e che il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Collegio Sindacale, ha nominato in data 24 gennaio 2007 e con efficacia dal 1 febbraio 2007 il dott. Giancarlo Fancel quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998, previa verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 24 dello Statuto Sociale e stabilendo poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuite.

Il dott. Giancarlo Fancel è il Vice Direttore Generale Vicario con compito di coordinare la attività della Direzione Pianificazione e Controllo, della Direzione Amministrazione, della Direzione Organizzazione, della Direzione Finanza e del Risk Management, cui sono affidate le funzioni di assicurare la corretta e tempestiva rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Società e del gruppo bancario nonchè l'assolvimento dei relativi adempimenti contabili e di vigilanza e di formulare, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, indirizzi e politiche in materia di bilancio e adempimenti fiscali.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs del 6 novembre 2007 n. 195 di attuazione della Direttiva Trasparency (direttiva 2004/109/CE), che ha modificato il testo dell'art. 154 bis del D. Lgs 58/1998, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 20 febbraio 2008, ha rideterminato i poteri attribuiti al Dott. Fancel, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che risultano, per l'attività, essere i seguenti:

- (i) quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998 accompagnare gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale con propria dichiarazione scritta che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
 (ii) quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998, predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- (iii) quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998, attestare con apposita relazione, redatta in conformità al modello stabilito dalla Consob e allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al punto precedente nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- (iv) attestare che i documenti siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili nella Comunità europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- (v) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, attestare che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui sono esposti;
- (vi) per il bilancio semestrale abbreviato attestare che la relazione intermedia sulla gestione



contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 154 ter del D.Lgs. 58/1998;

(vii) compiere qualsiasi atto e/o assumere qualsiasi impegno anche di carattere economico necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998; (viii) ai fini dell'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998, avvalersi della collaborazione delle altre funzioni aziendali (compresa quella del servizio Internal Audit) la cui attività dovesse ritenere necessaria o anche solo opportuna per il migliore espletamento degli stessi.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo all'inizio del 2007, è stata avviata l'iniziativa progettuale FARG – Financial Accounting Risk Governance. Al fine di consentire una gestione efficiente dell'iniziativa, è stata costituita una struttura progettuale ad hoc con il compito di coordinare centralmente le attività e fornire un supporto agli specifici cantieri progettuali appositamente avviati allo scopo. Si rinvia in proposito al precedente paragrafo "Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria".

8. Interessi degli amministratori ed operazioni con parti correlate

8.1 Operazioni con parti correlate

In conformità alle previsioni di cui all'art. 2391bis codice civile e delle raccomandazioni di cui al Codice, il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha approvato i principi di comportamento per l'attuazione di operazioni con parti correlate e la procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 150 del TUF, volti a disciplinare l'esecuzione, anche per il tramite di società controllate, di operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero di operazioni poste in essere con parti correlate, assicurandone la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale (il "Codice sulle Operazioni con Parti Correlate").

Più precisamente, il Codice in parola detta e disciplina il compimento di operazioni con controparti che rientrino nella definizione di "parte correlata", prevista dallo IAS/IFRS n. 24. Secondo detto principio una parte rientra nella definizione di "parte correlata" se:

- (a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
 - (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
 - (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o
 - (iii) controlla congiuntamente l'entità;
- (b) la parte è una società collegata dell'entità;
- (c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante;
- (d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;
- (e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
- (f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o
- (g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate contiene specifiche disposizioni in materia di competenza decisionale, obbligo di motivazione e documentazione da predisporre. Innazitutto provvede a definire il concetto di "Operazione fra Parti Correlate" come quell'operazione che comporta un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Individua quindi tre categorie di Operazioni tra Parti Correlate:

 quelle Ordinarie, cioè le operazioni tipiche e/o usuali, che sono oggetto della gestione ordinaria degli affari sociali delle parti stesse, nonché le operazioni



tra la Società e/o le Società Interessate e altre parti correlate il cui ammontare, in ragione d'anno, non ecceda l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

- (ii) quelle Straordinarie, cioè le operazioni che non rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali, secondo quanto sub (i);
- (iii) quelle Rilevanti, cioè le operazioni starordinarie che, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Banca Generali.

Il Codice in parola stabilisce quindi che le deliberazioni in materia di operazioni con parti correlate siano di norma riservate alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo della Società e/o delle società controllate da questa (collettivamente le "Società Interessate") coinvolte nell'operazione.

È, inoltre, previsto che in caso di operazioni con parti correlate che coinvolgono Società Interessate diverse da Banca Generali, qualora dette operazioni rivestano la natura di "operazioni Rilevanti", il compimento delle medesime deve essere sottoposto alla preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai fini delle sopraindicate deliberazioni e in conformità alle raccomandazioni del Codice, l'organo amministrativo competente deve essere adeguatamente informato in merito a (i) la natura della correlazione, (ii) le modalità esecutive dell'operazione, (iii) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) l'interesse e le motivazioni sottese all'operazione, nonché (vi) gli eventuali rischi per la Società Interessata e/o Banca Generali derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Qualora, nell'ambito dell'assunzione delle delibere in parola, si ravvisi che la relazione di correlazione con la parte correlata sussiste nei riguardi di uno o più componenti dell'organo amministrativo competente nella decisione o che, comunque, uno o più componenti di detto organo amministrativo sono portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, tali soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione agli organi amministrativi e di controllo della società, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

Il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate prevede, inoltre, che, in deroga alla competenza decisionale dell'organo amministrativo della Società Interessata, la decisione e il compimento di operazioni con parti correlate che rivestono la natura di "operazioni Ordinarie" possono essere delegate a uno o più membri dell'organo amministrativo della Società Interessata, con firma singola o congiunta, fermo restando che detta facoltà resta tassativamente esclusa nel caso di soggetti che siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento di detta operazione e qualora l'operazione ricada nelle fattispecie previste dall'art. 136 del TUB.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche delle operazioni con parti correlate lo richiedano, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, l'organo amministrativo competente nella decisione si avvale della consulenza di esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, e dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione. Durante l'esercizio l'attività con Parti Correlate è avvenuta in conformità alle suddette previsioni ed in particolare per le due operazioni rilevanti (incorporazione nella Società di Banca BSI Italia in Banca Generali previo conferimenmo del ramo di azienda organizzato da Banca BSI Italia per l'attività di gestione di portafogli a BG SGR e incorporazione da parte della controllata Generali Fund Management della Generali Investments Management) il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della consulenza di un esperto indipendente.

Il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate prevede, infine, che il Consiglio di Amministrazione della Società provveda a rendere note, nella relazione sulla gestione le operazioni con parti correlate compiute nel corso dell'esercizio anche per il tramite di Società Interessate, diverse dalla Società. A tal fine, le Società Interessate, diverse dalla Società, entro il settimo giorno di calendario successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, trasmettono al



Consiglio di Amministrazione di Banca Generali una nota sintetica recante l'indicazione (i) delle attività esecutive e degli sviluppi delle operazioni con parti correlate, deliberate dall'organo amministrativo competente ovvero poste in essere nell'esercizio di delega, nei termini sopra descritti (ii) delle iniziative assunte, (iii) dei progetti avviati, (iv) delle eventuali difficoltà o criticità riscontrate, nonché (v) di ogni altra informazione utile in merito a dette operazioni. Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto anche delle informazioni ricevute a norma del paragrafo che precede, riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in merito alle operazioni con parti correlate concluse, anche per il tramite di Società Interessate, nel corso del trimestre, nonché in merito allo stato di attuazione – alla data di chiusura del trimestre – delle operazioni con parti correlate, la cui esecuzione, in considerazione delle loro caratteristiche, sia differita nel tempo o periodica. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, in particolare, in merito all'interesse sotteso all'operazione con parti correlate, alla natura della correlazione, nonché alle modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economici, di realizzazione), avendo riguardo ai procedimenti valutativi eventualmente seguiti. Il Collegio Sindacale della Società vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Codice e ne riferisce nella relazione all'Assemblea della Società di cui all'art. 2429, secondo comma, codice civile.

Infine l'adozione e/o la modifica del Codice sulle Operazioni con Parti Correlate, in particolare in ordine alle modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società o dalle sue controllate con parti correlate, sono sottoposte al parere preventivo del Comitato per il Controllo Interno istituito in seno al Consiglio di Amministrazione ed integralmente composto da amministratori indipendenti (vedi "Comitato per il Controllo Interno").

Il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate è consultabile nella sezione del sito Internet della Società (www.bancagenerali.com) denominata "Corporate Governance – Sistema di Corporate Governance – Politiche di Governance"

8.2 Obbligazioni degli esponenti aziendali ex art.136 del TUB

Relativamente alle obbligazioni di esponenti di banche e società appartenenti a gruppi bancari, si ricorda anche che l'art. 136 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993) pone il divieto, per detti soggetti, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca o società medesima. Analogamente gli esponenti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo presso una società appartenente al gruppo bancario non possono compiere le suddette operazioni con le società presso cui svolgono tali funzioni o operazioni di finanziamento con altra società o con altra banca del gruppo bancario. Tale divieto è superabile soltanto previa deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione, presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, nonché con l'assenso della capogruppo in caso di operazione effettuata con la società di appartenenza o con altra società del gruppo.

La legge n. 262 del 28 dicembre 2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha esteso la procedura della preventiva autorizzazione alle obbligazioni intercorrenti con: (a) società controllate dagli esponenti della banca o di altra società del gruppo bancario; (b) società presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; (c) società controllate o che controllano le predette società. Tuttavia per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs 29 dicembre 2006 n. 303 "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005 n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ", l'ambito di applicabilità dell'art. 136 del D. Lgs 385/1993 è stato snellito eliminando il ricorso alla procedura della preventiva autorizzazione da parte del Consiglio nei casi di obbligazioni contratte tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

Banca Generali, al fine di garantire un puntuale presidio delle situazioni che potrebbero dar luogo ad un potenziale conflitto di interesse ha adottato gli opportuni accorgimenti ed in particolare: (i) tutti gli esponenti aziendali vengono direttamente e personalmente resi edotti, in occasione della nomina, dei contenuti della normativa di cui trattasi, attraverso una brochure riassuntiva degli obblighi conseguenti alla normativa vigente e una "Scheda Personale", che tutti



gli esponenti aziendali devono compilare indicando le cariche ricoperte ed i rapporti rilevanti ai sensi dell'art. 136 del TUB; (ii) attraverso una procedura informatica costituita ad hoc sono state censite tutte le indicazioni fornite con la scheda personale e i successivi aggiornamenti; (iii) il monitoraggio del rispetto della normativa - che ha lo scopo di impedire la conflittualità di opposti interessi (sottoponendo le operazioni compiute con il danaro, i beni o la garanzia della banca o di società del gruppo a vantaggio dei titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo sulle stesse, ad una specifica valutazione degli organi di amministrazione e di controllo della banca) - è assicurato da specifiche preocedure informatiche, che evitano il perfezionamento di operazioni ricadenti nella fattispecie in carenza del rispetto delle formalità previste dalla normativa.

9. Collegio Sindacale

9.1 Nomina dei Sindaci

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto i Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Attualmente tale percentuale è pari al 2,5%. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione azionaria e: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista; (iii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iv) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati, accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.



Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

In caso di morte, rinunzia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio. Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante subentrerà altresì nella presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista sopra indicato.

I Sindaci devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

A tal proposito l'art. 20 dello Statuto prevede che: (i) hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario; (ii) sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

9.2 Il Collegio Sindacale

L'attuale Collegio Sindacale di Banca Generali è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2009 ed integrato, quanto ad un sindaco supplente, dall'Assemblea degli azionisti del 23 novembre 2009; rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2011;

La tabella allegata sub 2 riporta i membri del Collegio Sindacale in carica alla data del 31 dicembre 2009 ed altre informazioni in merito agli stessi e alla partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale.

L'Assemblea del 21 aprile 2009 ha provveduto ad eleggere i componenti il Collegio Sindacale all'unanimità, dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Assicurazioni Generali S.p.A..



La lista conteneva i medesimi candidati eletti e cioè quali Sindaci effettivi Giuseppe Alessio Vernì, Angelo Venchiarutti e Corrado Giammattei e quali Sindaci supplenti Alessandro Gambi e Luca Camerini. A seguito delle dimissioni rassegnate in data 8 maggio 2009 dal sindaco effettivo Corrado Giammattei il sindaco supplente Alessandro Gambi è subentrato nella carica di Sindaco effettivo, fino alla data approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale. L'Assemblea dei soci del 23 novembre 2009 ha quindi provveduto, a maggioranza – in considerazione dell'unica lista presentata e delle previsioni dell'articolo 20 dello Statuto Sociale – ad integrare la composizione del Collegio Sindacale con la nomina, quale sindaco supplente, di Anna Bruno.

Di seguito viene indicato un sintetico profilo dei sindaci.

Giuseppe Alessio Vernì. Nato a Trieste il 5 ottobre 1964, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università della medesima città nel 1989. E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste, nell'elenco dei Revisori Contabili, nell'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Trieste, nonché all'albo dei Revisori di Enti Cooperativi. Nell'ambito della propria attività professionale, ha maturato esperienze nel campo contabile, amministrativo, finanziario, fiscale e del contenzioso tributario, nonché nel campo della valutazione di aziende e delle operazioni societarie straordinarie. Dal 1993 svolge attività di Curatore Fallimentare presso il Tribunale Civile di Trieste. Ha rivestito la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste per il triennio 2000-2003 ed è stato eletto nell'attuale Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste. All'interno del Gruppo bancario, riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A e di S. Alessandro Fiduciaria S.p.A. Riveste la carica di Sindaco effettivo in Assicurazioni Generali.

Alessandro Gambi. Nato a Ferrara il 17 maggio 1965, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università della medesima città nel 1989: E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste, iscritto nel Registro dei revisori Contabili nel 2000 e iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici e all'Albo dei Periti dal 1999. L'attività professionale è dedicata in via quasi esclusiva alla consulenza aziendale, societaria e tributaria; alla predetta attività di consulenza si affianca l'epletamento di incarichi in qualità di esperto ex art. 2343 c.c in occasione di operazioni straordinarie.

All'interno del Gruppo bancario, riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di BG Società di Gestione del risparmio S.p.A, di sindaco effettivo in BG Fiduciaria Sim S.p.A.

Angelo Venchiarutti. Nato a Roma il 20 settembre 1956, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1981, per poi conseguire la qualifica di ricercatore universitario in Diritto Civile dal maggio 1983, di Professore associato di Diritto Privato Comparato dal 1999 e, successivamente, quella di Professore di ruolo di Diritto Privato. Attualmente riveste anche diverse cariche presso l'Università degli Studi di Trieste ove ha tenuto numerosi corsi universitari ed ulteriore attività didattiche. Angelo Venchiarutti è altresì impegnato in attività scientifiche ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto civile, diritto privato comparato e diritto commerciale e assicurativo. Non riveste la carica di Sindaco, né effettivo né supplente, in altre società quotate.

<u>Luca Camerini.</u> Nato a Trieste l' 8 ottobre 1963, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste nel 1988. E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Trieste e nell'elenco dei Revisori Contabili. Dal 2008 svolge l'attività professionale con Studio proprio Riveste la carica di Sindaco effettivo in diverse Società del Gruppo Generali.

Anna Bruno. Nata a Trieste il 16 ottobre 1967; consegue il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e si iscrive all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste come ragioniere Commercialista e all'Istituto dei Revisori Contabili . Riveste la carica di Sindaco effettivo e supplente in diverse società del Gruppo Generali.



Durante l'esercizio 2009 il Collegio Sindacale si è riunito 25 volte, la presenza media dei sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2009 è stata del 93,33%. Per il 2010 sono previste 22 riunioni, dall'inizio dell'esercizio fino ad oggi sono state svolte 7 riunioni. Il Collegio Sindacale ha valutato l'indipendenza dei propri membri, dopo la nomina, nella seduta del 23 aprile 2009. Nella seduta del 1° dicembre 2009 ha valutato l'indipendenza del membro neo eletto Sig.ra Anna Bruno.

Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori.

Il Sindaco che per conto proprio o di terzi ha un interesse in una determinata operazione della Società deve informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio circa la natura, l'origine ed i termini del proprio interesse. Analoga informativa deve essere fornita dal Sindaco che si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 136 del TUB (vedi in proposito il paragrafo "Obbligazioni degli esponenti aziendali ex art.136 del TUB"). Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete medesima.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della proprio attività, si è coordinato con le funzioni di controllo (compliance, internal audit e risk management) e con il Comitato per il Controllo Interno.

10. Rapporti con gli azionisti

Banca Generali ritiene conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere nei confronti del mercato – instaurare un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli Azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni aziendali.

In particolare, la Società coglie l'occasione delle assemblee per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società e sulle sue prospettive; ciò, ovviamente, nel rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate e quindi, ove il caso ricorra, procedendo ad una contestuale diffusione al mercato di dette informazioni.

La gestione dei rapporti quotidiani con gli Azionisti è affidata alla Segreteria Societaria per il tramite dell'unità organizzativa Relazione e Gestione Soci, istituita nell'ambito della Direzione Legale e Compliance.

I rapporti con gli investitori istituzionali sono invece curati dal Servizio di Investor Relations, istituito a diretto riporto dell'Amministartore Delegato.

INVESTOR RELATIONS
Giuliana Pagliari
Tel. + 39 02 60765486
Fax +39 02 69 462 138
Investor.relations@bancagenerali.it

La Società si serve del proprio sito Internet per mettere a disposizione del pubblico informazioni sempre aggiornate sulla Società, i suoi prodotti ed i suoi servizi.

Oltre alla presentazione ed alla storia della Società e del Gruppo, sul sito sono reperibili i documenti più rilevanti in materia di *Corporate Governance*, tutti i comunicati stampa relativi ai principali eventi societari nonché i dati finanziari e contabili.

Sempre nel sito è presente il Calendario Eventi, da cui è possibile conoscere le date delle riunioni degli Organi Sociali, quali l'Assemblea ed i Consigli di Amministrazione chiamati ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale ed i resoconti intermedi di gestione, nonché quelle di carattere più strettamente finanziario.

Al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'informativa resa al pubblico, l'aggiornamento del sito è curato con la massima tempestività.



11. Assemblee (ex art. 123 bis, comma 2, lettera C), TUF)

11.1 Funzionamento dell'Assemblea

I meccanismi di funzionamento dell'Assemblea degli azionisti sono disciplinati dallo Statuto Sociale e dal Regolamento dell'Assemblea.

La qualità di azionista implica l'accettazione da parte dello stesso dell'atto costitutivo e dello statuto

L'Assemblea degli Azionisti è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale. Le deliberazioni da essa prese in conformità alla Legge e al presente Statuto vincolano tutti gli Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede legale od in altra località, purché nel territorio dello Stato italiano. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci, a termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria per legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le condizioni di legge tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea; gli azionisti che da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda e di una terza convocazione, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge e la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di convocazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di Legge.

All'Assemblea riunita in sede ordinaria e straordinaria sono devolute le attribuzioni rispettivamente spettanti ai sensi dalla vigente normativa. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. L'articolo 18 dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentitidalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.



11.2 Regolamento dell"Assemblea

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del CdA, la Società incoraggia la più ampia partecipazione degli Azionisti alle adunanze assembleari.

Il Consiglio riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata in occasione della presentazione della Relazione sulla Gestione in accompagnamento al Bilancio di esercizio e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare. In ottemperanza a quanto raccomandato nel Codice, nell'adunanza del 3 ottobre 2006 l'Assemblea degli Azionisti si è dotata di un proprio Regolamento, in cui sono contenute le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Regolamento assembleare è disponibile sia presso la Sede sociale sia sul sito Internet della Società, nella sezione "Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti – Partecipazione all'Assemblea" Detto regolamento è volto a disciplinare lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il corretto e ordinato funzionamento della stessa ed, in particolare, il diritto di ciascun socio di intervenire e di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione e costituisce un valido strumento per garantire la tutela dei diritti di tutti i soci e la corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, ai sensi delle previsioni contenute nel Regolamento Assembleare, i soci legittimati all'intervento hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi. I legittimati all'intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione. La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti. Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai legittimati all'intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente. I legittimati all'intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun legittimato all'intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il legittimato all'intervento a concludere nei cinque minuti successivi.

Trieste, 8 marzo 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Allegato 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di A	Amministrazione									Numero	Comitato Co	ontrollo Interno	Co Remune	mitato razioni
Carica	Componente	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/n)	Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%)	altri incarichi	Componente	(%)	Componente	(%)
Presidente	Giovanni Perissinotto	21.04.09	Ass.bilancio 31.12.11	M(*)		X(**)			80	2				
Amm.re Delegato	Giorgio Girelli	21.04.09	Ass.bilancio 31.12.11	M(*)	Х	-1()			100					
Delegato	Fabio	21.04.09	Ass.bilancio	IVI()	^				100	/				
Amm.re	Buscarini	21.04.09	31.12.11	M(*)		Χ			73,63	2				
	Amerigo		Ass.bilancio											
Amm.re	Borrini	21.04.09	31.12.11	M(*)	Χ				86,67	6				
	Paolo		Ass.bilancio											
Amm.re	Baessato**	21.04.09	31.12.11	M(*)		Χ	X(***)	X(***)	80	7				
	Andrea		Ass.bilancio											
Amm.re	de Vido	21.04.09	31.12.11	M(*)		Х			80	13			Х	100
	Attilio													
	Leonardo		Ass.bilancio										Х	
Amm.re	Lentati	21.04.09	31.12.11	M(*)		Х	Х	Х	86,67	2	Х	88,88	(Presidente)	100
	Aldo		Ass.bilancio											
Amm.re	Minucci	21.04.09	31.12.11	M(*)		Χ			66,67	5				
	Angelo		Ass.bilancio								Χ			
Amm.re	Miglietta	21.04.09	31.12.11	M(*)		Χ	Χ	Χ	100	20	(Presidente)	100	Χ	100
	Ettore		Ass.bilancio											
Amm.re	Riello	21.04.09	31.12.11	M(*)		Χ	Х	Х	60	4	Х	50		

^(*) La lista di maggioranza è stata l'unica lista presentata

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Consiglio d	i Amministrazione										Comitato Co	ontrollo Interno	Co Remune	mitato razioni
Carica	Componente	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/n)	Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%)	Numero altri incarichi	Componente	(%)	Componente	(%)
Amm.re	Alfio Noto	16.11.06	21.04.09	-		Х	Х	Х	80	1	X (Presidente)	100	X	100

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL'ULTIMA NOMINA 2,5%

Numero di Riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	Consiglio di Amministrazione	Comitato Controllo Interno	Comitato Remunerazioni
	15	8	4

^(**) Il Presidente, come richiesto dal o provvedimento della Banca d'Italia non dispone di deleghe operative in seno alla società,.

^(***) Con riferimento al dott. Paolo Baessato, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha accertato in data 24 febbraio

²⁰¹⁰ il possesso, da parte dello stesso Baessato, dei requisiti di indipendenza in considerazione del fatto che la società Intesa Sanpaolo, dal 30 luglio 2009, non detiene più alcuna partecipazione in Banca Generali SpA.



Allegato 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale					Indip.		Numero altri
Carica	Componente	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/n)	da Codice	(%)	incarichi
Presidente	Giuseppe Alessio Vernì	21.04.09	Ass.bilancio				
			31.12.11	M(*)	Х	100	6
Sindaco Effettivo	Angelo Venchiarutti	21.04.09	Ass.bilancio				
			31.12.11	M(*)	Х	100	/
Sindaco Effettivo	Alessandro Gambi(**)	08.05.09	Ass.bilancio				
			31.12.11	M(*)	Х	92	10
Sindaco Supplente	Luca Camerini	21.04.09	Ass.bilancio				
			31.12.11	M(*)	Х		20
Sindaco Supplente	Anna Bruno	23.11.09	Ass.bilancio				
			31.12.11	(***)	Х		11

SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Sindaco Effettivo	Corrado Giammattei	21.04.09	08.05.09	M(*)	X	 19
QUORUM RICHIESTO F	PER LA PRESENTAZIONE DELLE	LISTE IN OCCASIO	one dell'ultima nomin	NA .	2,5%	
Numero di Riunioni sv	olte durante l'esercizio di riferin	nento 25				

^(*) La lista di maggioranza è stata l'unica lista presentata (**) A seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo Corrado Giammattei il dott. Gambi è subentrato nella carica in data 8 maggio 2009. (***) Eletta a maggioranza ai sensi dello Statuto Sociale, in mancanza di lista



Allegato 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

			Sintesi delle motivazioni dell'eventuale
	SI	NO	scostamento dalle raccomandazioni del Codice
	OI	NO	del codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
I CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	Х		
b) modalità di esercizio	Х		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle			
operazioni aventi un particolare rilievo economico,			
patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con			
parti correlate)?	Х		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione	Α		
delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti			
nella relazione?	X		
	^		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e	V		
approvazione delle operazioni con parti correlate?	Х		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con	\ \ \		
parti correlate sono descritte nella relazione?	Х		
Procedure della più recente nomina di amministratori			
(21 aprile 2009) e sindaci (21 aprile 2009)			
I deposito delle candidature alla carica di amministratore			
è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano			
accompagnate da esauriente informativa?	Х		
Le candidature alla carica di amministratore erano			
accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi			
come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è			
avvenuto con almeno 15 giorni di anticipo?	Х		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate			
da esauriente informativa?	Х		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	Х		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove			
esso è ottenibile/scaricabile)?	Х		
,			
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	Х		
preposti sono gerarchicamente non dipendenti da			
responsabili di aree operative?	Х		
Unità orgnizzativa preposta del controllo interno	-	l	1
(ex. Art. 9.3 del Codice)	Resnon	sabile de	el Servizio <i>Internal Audit</i>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	Х		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail)		Relations	⊥ : dott.ssa Giuliana Pagliari, Via Ugo Bassi
del responsabile <i>investor relations</i>			39 02 60765486, Fax +39 02 69 462 13
and the second s			s@bancagenerali.it